

Cass. pen. Sez. V, (ud. 05-05-2008) 18-09-2008, n. 35762

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere

Dott. PALLA Stefano - Consigliere

Dott. SAVANI Piero - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

03) A.H. N. IL (OMISSIS);

04) AL.DA. N. IL (OMISSIS);

05) AR.EL. N. IL (OMISSIS);

06) A.F. N. IL (OMISSIS);

07) AS.AL. N. IL (OMISSIS);

08) B.M. N. IL (OMISSIS);

09) BA.SH. N. IL (OMISSIS);

10) BA.FL. N. IL (OMISSIS);

11) BE.JA.ME. N. IL (OMISSIS);

12) BL.RI. N. IL (OMISSIS);

13) BR.AR. N. IL (OMISSIS);

14) C.M. N. IL (OMISSIS);

- 15) CY.BL. N. IL (OMISSIS);
- 16) D.I. N. IL (OMISSIS);
- 17) DE.AL. N. IL (OMISSIS);
- 18) D.G. N. IL (OMISSIS);
- 19) D.I. N. IL (OMISSIS);
- 20) D.R. N. IL (OMISSIS);
- 21) D.S.E. N. IL (OMISSIS);
- 22) D.T. N. IL (OMISSIS);
- 23) DY.KA. N. IL (OMISSIS);
- 24) G.I. N. IL (OMISSIS);
- 25) H.N. N. IL (OMISSIS);
- 26) H.S. N. IL (OMISSIS);
- 27) I.G. N. IL (OMISSIS);
- 28) I.M. N. IL (OMISSIS);
- 29) K.A. N. IL (OMISSIS);
- 30) K.A. N. IL (OMISSIS);
- 31) K.D. N. IL (OMISSIS);
- 32) K.S. N. IL (OMISSIS);
- 33) KO.DR. N. IL (OMISSIS);
- 34) K.A. N. IL (OMISSIS);
- 35) K.I. N. IL (OMISSIS);
- 36) KO.IN. N. IL (OMISSIS);
- 37) L.M. N. IL (OMISSIS);
- 38) M.P. N. IL (OMISSIS);
- 39) N.S. N. IL (OMISSIS);

- 40) NR.YL. N. IL (OMISSIS);
41) P.F. N. IL (OMISSIS);
42) P.R. N. IL (OMISSIS);
43) Q.E. N. IL (OMISSIS);
44) S.I. N. IL (OMISSIS);
45) SH.IL. N. IL (OMISSIS);
46) SH.BA. N. IL (OMISSIS);
47) SH.DE. N. IL (OMISSIS);
48) S.L. N. IL (OMISSIS);
49) S.R. N. IL (OMISSIS);
50) V.R. N. IL (OMISSIS);
51) VO.SE. N. IL (OMISSIS);
52) Z.E. N. IL (OMISSIS);
53) Z.S. N. IL (OMISSIS);
54) ZY.VA. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 27/04/2007 CORTE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;

richieste del P.G. Dott. Fraticelli Mario;

Rigetto nei confronti di tutti gli imputati del motivo relativo alla riqualificazione del reato ex art. 416 bis c.p.;

Annullamento con rinvio nei confronti di A.H., Al.

D., De.Al., K.A., Sh.De., Z. S., Br.Ar., D.R., G.I., H.N., I.G., K.A., P.F., Q.E., B. S. limitatamente ai capi 12, 15, 17, 50 rigetto nel resto del ricorso del PG. Dichiararsi inammissibili i ricorsi di Al.Da., A. A., B.M., Be.Ja.Me., V.R..

Annullamento senza rinvio nei confronti di:

A.H. limitatamente al capo 32) eliminando la relativa pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, rigetto nel resto;

K.A. relativamente al capo 32) ed annullamento con rinvio per la determinazione della pena per i capi 37) e 39), rigetto nel resto;

Z.S., Zy.Va. limitatamente all'aggravante di cui all'art. 4, comma 7 legge prostituzione e annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena, rigetto nel resto dei ricorsi;

Annullamento con rinvio nei confronti di:

Bl.Ri. limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, rigetto nel resto;

De.Al. limitatamente alla determinazione della pena per i reati sub 37) e 39), rigetto nel resto;

K.D. limitatamente alla determinazione della pena per i reati sub 37) e 39), rigetto nel resto;

Rigetto dei ricorsi di Ba.Fl., D.I., Cy.

B., D.R., D.T., Dy.Ka., S. D., A.F., K.I., Ko.In., L. M., N.S., Sh.Ba., S.L..

Uditi i difensori:

- Avv. Campanelli Giuseppe di Roma, in sostituzione dell'Avv. Antonio Lerici di Genova difensore d'ufficio di AL.Da., A. A., BE.Ja.Me. e BR.Ar.;

- Avv. Stefano Sambugaro di Genova di fiducia per AR.El., K.I., KO.In. e S.I., nonchè in qualità di sostituto processuale dell'avv. Roberto Fontana di Genova difensore d'ufficio di K.A. e K.S.;

- Avv. Massimo Zambelli di Brescia difensore di fiducia di A. H. ed in sostituzione dell'avv. Massimo Dal Ben di Verona, difensore di fiducia di V.R.;

- Avv. Fabio Maggiorelli di Genova, difensore di fiducia di A. F., L.M., M.P., P.R., Z.S. e ZY.Va., nonchè in qualità di sostituto processuale dell'Avv. Patrizia Maltagliati di Genova, difensore d'ufficio di N.S.;

- Avv. Pasquale Tonani di Genova, difensore di fiducia di BA. F., D.I. e P.F., nonchè in sostituzione dell'Avv. Carlo Biondi di Genova difensore di fiducia di D.R. e D.T.;

- Avv. Manuele Ciappi di Prato difensore di fiducia di B. M., DE.Al., D.T., DY.Ka., H. N., K.D. e S.L.;

- Avv. Giovanni Paolo Voena, di Prato, difensore di fiducia BL. R., DE. DY.Ka. e K.D.;

- Avv. Claudio Zadra di Genova, difensore di fiducia di G.I..

Svolgimento del processo

Il procedimento trae origine dalle dichiarazioni che aveva rilasciato alla Questura di Genova, nell'(OMISSIS), VU.Mi., una giovane cittadina albanese di circa 20 anni. La VU. aveva denunciato di essere stata rapita nel (OMISSIS), all'età di 17 anni, dalla sua abitazione in (OMISSIS) e di essere stata condotta da alcuni connazionali in (OMISSIS), dove era stata avviata con minacce e percosse alla prostituzione di strada.

Aveva ripercorso tutte le tappe della sua permanenza in (OMISSIS) prima della denuncia alla Polizia, riferendo circa i luoghi in cui era stata condotta per esercitare la prostituzione, le modalità con le quali si svolgeva quell'attività, i controlli che venivano esercitati prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività, che era regolata da disposizioni precise - fatte rispettare con pesanti sanzioni fisiche, che erano all'ordine del giorno - il modo in cui lei ed altre trascorrevano il tempo in compagnia dei loro sfruttatori.

Aveva ammesso la partecipazione ad attività illecite nel campo degli stupefacenti (attività che a suo avviso era, per i suoi connazionali, collaterale a quella dello sfruttamento di prostitute) per averne trasportato e consegnato dei quantitativi; nel campo delle armi, avendo avuto l'incarico di trasportarne e consegnarne ad altri, ed anche nel favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, quando le erano stati dati incarichi di controllo e gestione delle colleghe da poco "acquistate" per lo sviluppo dell'attività.

Le indagini conseguenti alle sue dichiarazioni, alle quali si erano poi aggiunte quella della sorella più giovane, VU.Su., anche lei giunta dall'(OMISSIS) nell'(OMISSIS) per esercitare la prostituzione, avevano consentito di formulare nei confronti di numerose persone imputazioni relative all'induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione aggravato, con suddivisione dei diversi gruppi di capi di imputazione, e delle persone cui venivano ascritti, a seconda delle zone in cui si era, in ipotesi di accusa, svolta l'attività, tra il (OMISSIS) e precisamente nella zona di (OMISSIS), capo 1); nella zona di (OMISSIS), capo 10); nella zona di (OMISSIS), capo 14); nella zona di (OMISSIS), capo 20); nella zona di (OMISSIS), capo 28);

nella zona di (OMISSIS), capo 33, nella zona di (OMISSIS), capo 37; nella zona di (OMISSIS), capo 43.

Erano state contestate anche ipotesi di reato in materia di stupefacenti e di armi, sempre suddivise per periodi, imputati e luoghi/tempi di consumazione.

Al capo 44) era poi stato contestato ad alcuni degli imputati, operanti nella zona di (OMISSIS), il delitto di tentato omicidio in relazione al ferimento di certo BL.Fr., un cliente che gli sfruttatori avevano erroneamente ritenuto responsabile di una rapina ai danni delle ragazze che si prostituivano per loro.

Ai capi 49) e 50) erano state formulate ipotesi di associazione per delinquere: la prima volta di traffico di stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, T.U.L.St.) e la seconda volta allo sfruttamento della prostituzione, definitivamente ipotizzata come associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., con correlativa contestazione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in relazione ai delitti considerati quali reati-fine dell'associazione.

Dopo l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare nei confronti degli indagati, uno di essi, PR.Lu., aveva iniziato a collaborare con gli inquirenti, così che anche le sue dichiarazioni sono state considerate fonte di prova e oggetto delle diverse valutazioni dei soggetti del procedimento.

Nel corso delle indagini preliminari le dichiarazioni delle sorelle VU. e del PR. erano state assunte con le forme dell'incidente probatorio.

Il dibattimento di primo grado si era svolto davanti al Tribunale di Chiavari che, con la sentenza emessa in data 19 maggio 2005, aveva riqualificato come associazione per delinquere ordinaria ex art. 416 c.p. il delitto contestato al capo 50), escludendo per i reati-fine l'aggravante di cui al D.L. n.

152 del 1991, art. 7; aveva ritenuto insussistente l'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, T.U.L.St., contestata sub 49), aveva escluso la sussistenza del fatto per altre ipotesi di reato in materia di armi, di violenza sessuale, di procurato aborto, di estorsione e di sequestro di persona, aveva totalmente assolto alcuni imputati con varie formule; aveva poi pronunciato condanna degli altri alle pene ritenute di giustizia in merito al delitto associativo riqualificato, di cui al capo 50), ai delitti di sfruttamento della prostituzione secondo i capi a ciascuno di loro ascritti e per altre imputazioni in materia di stupefacenti.

Aveva poi condannato A.H., D.R. e ZY.Va. per il tentato omicidio loro ascritto al capo 44).

Aveva infine condannato in via generica, con provvisionale, gli imputati al risarcimento del danno a favore delle parti civili VU.Mi. e VU.Su..

Avevano proposto appello il Pubblico Ministero in ordine alle diverse assoluzioni totali (20) o parziali degli imputati e, nei confronti di tutti, sulla qualificazione come associazione comune del delitto contestato al capo 50) della rubrica, nonché 34 dei 36 imputati condannati in primo grado, così che il secondo grado di giudizio aveva riguardato la posizione di 54 imputati.

In esito al giudizio di appello la Corte d'Appello di Genova con sentenza del 27 aprile 2007 ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado assolvendo A.H. ed AL.Da. dall'imputazione sub 33), per i fatti di sfruttamento commessi in (OMISSIS); il secondo anche dal delitto sub 28), per fatti di sfruttamento commessi in (OMISSIS), nonché D.R. per il tentato omicidio rubricato sub 44); ha accolto alcuni appelli di imputati e del Pubblico Ministero sulle circostanze, la continuazione ed il trattamento sanzionatorio, ma ha confermato la sentenza nel resto ed in particolare sulla qualificazione giuridica del delitto associativo rubricato sub 50).

Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Genova nonché gli imputati i cui ricorsi vengono sinteticamente riferiti di seguito.

Il Procuratore Generale, nella parte in cui si riferisce alla posizione di tutti gli imputati, sia ricorrenti, che non ricorrenti, con riguardo al capo 50) della rubrica denuncia, in via generale, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) sotto tre profili:

- 1) per molti imputati e per molte imputazioni manca completamente nella sentenza della Corte territoriale la motivazione relativa all'assoluzione;
- 2) in molti casi, in primis l'ipotesi del delitto associativo di cui al capo 50), la motivazione è, a tutto voler concedere, solo apparente;
- 3) quando esiste una motivazione (mai peraltro superiore a poche righe e quindi più apparente che reale) la Corte ha omesso del tutto di prendere in considerazione le specifiche doglianze formulate dal Pubblico Ministero nei motivi di appello.

Rileva il ricorrente Procuratore Generale che, per quel che riguarda il reato associativo, di fai la motivazione della sentenza d'appello è inesistente, in quanto vengono esclusi i caratteri che connotano l'associazione di stampo mafioso sulla base di una tautologica ripetizione della norma di legge, senza motivazione in relazione alle considerazioni svolte del Pubblico Ministero nell'atto di appello e nelle successive memorie.

Il ricorso relativo al capo di imputazione 50) riguarda in primo luogo la posizione degli imputati che sono stati condannati e che hanno proposto ricorso, di cui si dirà in sede di esame dei ricorsi degli imputati.

In particolare, nei confronti del non ricorrente VO.Se. il Procuratore Generale deduce mancanza di motivazione della sentenza della Corte d'Appello, oltre che in relazione alla diversa qualificazione del delitto associativo per cui è stato dichiarato colpevole, anche con riguardo alla parte in cui aveva confermato l'assoluzione del prevenuto in ordine al reato di violenta induzione all'interruzione della gravidanza della VU. (capo 8), senza considerare quanto dedotto nell'appello del Pubblico Ministero contro le relative disposizioni della sentenza di primo grado.

Il Procuratore Generale ricorre poi contro tutte le conferme di assoluzione del giudice di primo grado e precisamente nei riguardi di:

- BA.Sh.: lamenta il ricorrente la totale omissione di motivazione sull'appello del Pubblico Ministero in relazione ai capi 12 (violenza sessuale), 15 (stupefacenti), 17 (induzione all'aborto) e 50, avendo la Corte motivato solo la conferma dell'assoluzione di BA. per lo sfruttamento di cui al capo 14, con argomentazioni basate su erronea lettura delle risultanze processuali (il riferirsi ad un indirizzo di (OMISSIS) quando era invece di (OMISSIS));

- BR.Ar.: deduce il ricorrente la totale omissione di motivazione sull'appello del Pubblico Ministero in relazione ai capi 17(induzione all'aborto) e 50 avendo la Corte motivato solo la conferma dell'assoluzione di BR. per lo sfruttamento di cui al capo 14, affermando peraltro "si conferma l'assoluzione dal reato n. 14: è stato assolto dal concorso nell'omicidio di Gi.Do., la sua frequentazione del Bar (OMISSIS) la sera dell'omicidio non cambia", con motivazione che il ricorrente p.g. ritiene di fatto inesistente;

- D.G.: in relazione a quella posizione il Procuratore Generale sostiene che nei confronti del prevenuto la sentenza di primo grado era stata impugnata per l'assoluzione dal capo 50) e la Corte, motivando la conferma dell'assoluzione con le parole "si conferma l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., per le ragioni esposte all'inizio della Sezione n. 5" aveva fatto riferimento solo ai motivi per i quali non era stato ritenuto il carattere mafioso della associazione, ma non alle ragioni per cui DE. non era stato ritenuto appartenente alla stessa, neppure con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 416 c.p., per la quale sono stati condannati numerosi altri imputati, con conseguente totale carenza di motivazione sul punto, anche a fronte delle diffuse doglianze, sulla partecipazione personale del prevenuto all'associazione, contenute nel gravame del Pubblico Ministero;

- G.I.: deduce il Procuratore Generale che il Pubblico Ministero aveva proposto appello per lo sfruttamento di cui al capo 20) e l'associazione sub 50) e che la motivazione della Corte a conferma dell'assoluzione è estremamente generica e non prende in esame le doglianze dell'atto d'appello che avevano fatto riferimento alla pretesa erronea valutazione quali riscontri da parte del primo giudice di una serie di controlli di polizia nel periodo oggetto di imputazione, nonché una testimonianza. Il G. ha depositato memoria con chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del p.g.;

- H.N.: sostiene il ricorrente che la motivazione della Corte, riferita allo sfruttamento di cui al capo 38) è inesistente in relazione all'appello del PM che riguarda esclusivamente l'assoluzione per il capo 50), anche in relazione alla derubricazione in associazione per delinquere semplice, per cui sono stati condannati numerosi altri imputati;

- H.S.: deduce il Procuratore Generale che, avendo il PM proposto appello per lo sfruttamento di cui al capo 10) e l'associazione sub 50), manca del tutto la motivazione in relazione al delitto associativo, mentre con riferimento al capo 10) la Corte s'era limitata ad un'affermazione apodittica che non costituiva risposta alle doglianze avanzate nell'atto di appello;

- I.G.: deduce il Procuratore Generale che, avendo il Pubblico Ministero pro appello per lo sfruttamento di cui al capo 20) e l'associazione sub 50), manca del tutto la motivazione in relazione al delitto associativo, mentre con riferimento al capo 20) la Corte s'era limitata ad un'affermazione apodittica che non costituiva risposta alle doglianze avanzate nell'atto di appello, riferite in particolar modo all'esistenza in concreto dei controlli di polizia giudiziaria sul prevenuto, non considerati dai giudici del merito;

- K.A.: lamenta il ricorrente che la motivazione della Corte si è riferita al solo capo 38), e quindi, avendo il Pubblico Ministero impugnato esclusivamente l'assoluzione per l'associazione sub 50), è del tutto inesistente.

- K.S.: secondo il ricorrente la motivazione della sentenza della Corte territoriale sulla posizione del prevenuto, che è riferita ai soli capi 34) e 49) in materia di stupefacenti, è inesistente sull'appello del Pubblico Ministero, che aveva impugnato anche l'assoluzione relativamente all'associazione sub 50), mentre è apodittica ed in contrasto con le risultanze processuali per quanto riguarda il capo 34);

- M.P.: inesistente è, secondo il ricorrente, la motivazione, riferita solo all'accusa di sfruttamento della prostituzione di cui al capo 14), della sentenza della Corte territoriale circa la posizione del prevenuto sull'appello del Pubblico Ministero, che aveva impugnato anche l'assoluzione per l'associazione sub 50). Il M. ha depositato memoria con chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore Generale;

- NR.YI.: deduce il Procuratore Generale che la motivazione della Corte, riferita solo allo sfruttamento di cui ai capi 20) e 38) è inesistente sull'appello del PM, che aveva impugnato esclusivamente l'assoluzione per l'ipotesi di associazione per delinquere rubricata al capo 50).

- P.F., P.R., Q.E. e SH.II.: la motivazione della sentenza della Corte territoriale sulla posizione dei prevenuti, che è riferita solo al delitto di sfruttamento della prostituzione di cui al capo 20), è, secondo il ricorrente, inesistente sull'appello del Pubblico Ministero, che aveva impugnato anche l'assoluzione dei predetti per l'associazione per delinquere contestata al capo 50), mentre per quanto riguarda il capo 20 la Corte ha adottato motivazioni apodittiche ed in contrasto con le risultanze processuali richiamate nei relativi gravami.

- S.I.: deduce il Procuratore Generale ricorrente che la motivazione della Corte, riferita solo allo sfruttamento della prostituzione ascritto al capo 36), è inesistente sull'appello del Pubblico Ministero, che aveva impugnato unicamente l'assoluzione del prevenuto dal delitto associativo di cui al capo 50).

Gli imputati A.H., AL.Da., A.F., AS. A., B.M., BA.Fl., B.J. M., BL.Ri., CY.Bl., D.I., DE. A., D.R., D.T., DY.Ka., K. A., K.D., K.I., KO.In., L. M., N.S., SH.Ba., SH.De., S. L., V.R., Z.S. e ZY.Va. ricorrono per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello deducendo, ciascuno, una serie di motivi di natura processuale e sul merito della motivazione della sentenza di secondo grado, in parte comuni anche se non tutti completamente sovrappongli, che pare opportuno indicare di seguito, raggruppati per argomenti.

In fine verranno indicati i motivi di ricorso proposti in via esclusiva da ciascun imputato, con specificazione dell'eventuale ricorso del Procuratore Generale riferito alla loro specifica posizione processuale.

1) Nei ricorsi di A.H., DE.Al. e K.D. viene dedotta l'incompetenza per territorio del Tribunale di Chiavari, eccezione tempestivamente proposta, e respinta dalla Corte territoriale, con ordinanza predibattimentale del 9.10.2006, che, secondo i ricorrenti, avrebbe riproposto l'errore di diritto del primo giudice, che imporrebbe l'annullamento della sentenza con rinvio.

2) I successivi motivi riguardano sempre l'ordinanza predibattimentale del 9.10.2006 nella in cui la Corte aveva riservato all'esito del dibattimento, senza poi provvedere neppure in sentenza, la decisione su una serie di questioni processuali dipendenti dalla proposizione di appello anche contro le relative ordinanze del Tribunale.

2.1) I ricorsi di A.H., BA.Fl., D. I., DE.Al., D.R., D.T., K. D., L.M. e ZY.Va. deducono nullità o inutilizzabilità delle risultanze degli incidenti probatori con cui erano state assunte le testimonianze delle sorelle VU. e di PR. perchè eseguiti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, in quanto l'iscrizione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. era stata indebitamente posticipata quando già l'iniziale iscrizione della notizia criminis, relativa all'art. 416 c.p., aveva tutti i connotati in concreto dell'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p..

2.2) I ricorsi di A.H., DE.Al., D.R., D.T., K.D., L.M., ZY.Va. deducono la nullità dell'incidente probatorio con cui era stata assunta la testimonianza di PR.Lu., non essendosi proceduto alla trascrizione delle registrazioni eseguite ai sensi dell'art. 141 bis c.p.p. e per l'omissione del deposito delle dichiarazioni rese in precedenza dal predetto di cui le difese hanno avuto contezza con verbali riassuntivi.

2.3) I ricorsi di D.R., D.T., L.M., ZY.Va. deducono la nullità dell'incidente probatorio con cui era stata assunta la testimonianza di VU.Su. per l'omissione del deposito delle dichiarazioni rese in precedenza dalla predetta.

2.4) I ricorsi di A.H., D.R., D.T. deducono nullità dell'ordinanza del Giudice per l'Udienza Preliminare in data 12.9.2003, con cui, preso atto della nullità derivante dall'avvenuta fissazione dell'udienza in periodo feriale, in mancanza di rinuncia dei detenuti, e nonostante la presenza in udienza di imputati e difensori, al solo dichiarato fine di rilevare la nullità, aveva fissato una nuova data per l'udienza preliminare, con provvedimento dettato a verbale, senza rinnovare il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e provvedere a nuova notificazione; conseguente nullità di tutti gli atti successivi.

2.5) I ricorsi di A.H., BA.Fl., D. I., D.R., D.T., L.M., Z.S., ZY.Va. deducono mancanza di motivazione sulla denunciata nullità del decreto di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 429 c.p.p., lett. c), per la genericità del capo di imputazione relativo al delitto associativo rubricato al capo 50).

2.6) I ricorsi di D.R., D.T. deducono mancanza di motivazione sulla denunciata inutilizzabilità ex art. 500 c.p.p., comma 3, delle dichiarazioni rese dal teste del Pubblico Ministero SU.An., per il rifiuto della stessa, in sede di controesame, di rispondere ad una domanda del difensore, formalmente ammessa dal Presidente del Collegio.

3) I ricorsi di A.H.; D.R.; D.T., L. M., ZY.Va. deducono poi violazione di legge e mancanza di motivazione dell'ordinanza 9 ottobre 2006 della Corte d'Appello nella parte in cui aveva respinto

l'eccezione formulata nei motivi di impugnazione sulla mancata estromissione delle parti civili VU. M. e VU.Su., in quanto la procura speciale al difensore stesa in calce all'atto di costituzione non portava espressa certificazione di autentica della firma, nonchè per la mancanza di legittimazione delle p.c. in relazione al delitto di cui all'art. 416 c.p..

4) Si riferiscono sempre all'ordinanza del 9.10.2006, con cui la Corte territoriale aveva respinto non giudicandole assolutamente indispensabili per il decidere alcune istanze istruttorie ed impugnazioni contro ordinanze istruttorie del Tribunale, senza poi farvi alcun ulteriore accenno in sentenza, i ricorsi di A. H., BA.Fl., D.I., K.A., L. M., Z.S., ZY.Va. in relazione:

- 4.1) all'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di VU.Ib.;
- 4.2) all'effettuazione di perizia psichiatrica su VU. M.;
- 4.3) alla revoca da parte del Tribunale dell'ammissione della teste HO.Fa., indicata nelle liste testimoniali del Pubblico Ministero e, poi, oggetto di rinuncia da parte del medesimo senza consenso delle difese;
- 4.4) alla mancata acquisizione della denuncia di VU.Mi. datata 9.05.2000;
- 4.5) alla mancata ammissione quale teste di riferimento, indicato dal Dott. PA.Ad. della Dott.ssa GE.Ma., che aveva eseguito il test di Rorschac su VU.Mi.;
- 4.6) alla mancata audizione, per asserita impossibilità di citazione, di T.T. che, dopo essere stata ascoltata quale teste della pubblica accusa, non era comparsa all'udienza fissata per l'audizione da parte delle difese che l'avevano indicata nella loro lista testimoniale. Agevolmente reperita dalla P.G. pur risiedendo in (OMISSIS) era stata accompagnata in udienza, ma così non era avvenuto all'udienza dibattimentale fissata per l'esame richiesto dai difensori;
- 4.7) alla mancata audizione in primo grado dei testi D.A. G. ed VU.Ib..

5) I ricorrenti deducono poi totale omissione di motivazione da parte della Corte territoriale sui motivi di impugnazione con cui si era denunciato:

- 5.1) la nullità della perizia di trascrizione delle intercettazioni telefoniche per omessa trascrizione in albanese del contenuto delle registrazioni in quella lingua, che invece era state direttamente tradotte in italiano (A.H., BA.Fl., D.I., K.A., L.M., Z.S., ZY.Va.);
- 5.2) la nullità dell'ordinanza del Tribunale che aveva ritenuto, erroneamente, che l'Agente AS. potesse essere nominato consulente tecnico dei PM, su richiesta dello stesso;
- 5.3) la nullità dell'ordinanza del 31.05.2004 sull'ammissione delle prove, con particolare riferimento a testi indicati dal P.M. per la genericità delle circostanze o l'estraneità al thema decidendum (A.H.; D.R., D.T.);
- 5.4) la nullità dell'ordinanza del 28.06.2004 nella parte in cui il Tribunale di Chiavari non aveva ritenuto di sospendere l'esame di PA.Al. e di invitarlo a nominare un difensore, con i conseguenti avvisi di cui all'art. 63 c.p.p., rendendone, così, inutilizzabile l'esame testimoniale, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 2 (A.H.; A.F., BA.Fl., D. I., L.M., ZY.Va.);

- 5.5) la nullità dell'ordinanza del 6.10.2004 sull'inversione dell'ordine di assunzione delle prove, con la posticipazione nell'assunzione dei testi richiesti dal Pubblico Ministero rispetto all'audizione dei testi a difesa (A.H.; BA.Fl., D.I.).

6) I ricorrenti L.M. e ZY.Va. deducono omessa motivazione e violazione di norme processuali dell'ordinanza con cui la Corte d'Appello aveva accolto la richiesta del Pubblico Ministero di acquisire agli atti le dichiarazioni di I.M., imputata nel processo, senza motivare nè l'acquisizione nè, soprattutto, la ritenuta loro utilizzabilità nei confronti di tutti gli imputati, dopo che il Tribunale le aveva acquisite ritenendole utilizzabili solo nei confronti dell'imputata.

7) I ricorrenti A.H.; A.F.; L.M., ZY. V. deducono omissione di motivazione e violazione di legge per non aver la Corte motivato in relazione alle doglianze del gravame relative all'inutilizzabilità delle dichiarazioni di VU. M. per violazione del disposto dell'art. 64 c.p.p., essendo stati dati, gli avvertimenti previsti da quella norma, in modo generico e non comprensibile dalla dichiarante;

8) I ricorrenti A.H.; A.F.; B.M., BA.Fl., D.I., BL.Ri., C. B., DE.Al., D.R., D.T., K. D., DY.Ka., K.A., KO.In., K. I., L.M., S.L., Z.S., ZY. V. deducono mancanza di motivazione in merito alle doglianze di cui al gravame sulla ritenuta credibilità soggettiva di VU. M., calunniatrice, falsa, incerta e smentita da quanto emerso nel corso del procedimento davanti alla Corte d'Assise di Lucca in ordine ad un delitto di omicidio volontario; illegittimità della valutazione frazionata delle dichiarazioni soprattutto perchè relative tutte ad un periodo limitato nel tempo;

9) A.H.; A.F.; B.M., BA. F., D.I., D.R., D.T., K. D., DY.Ka., K.A., L.M., S. L., Z.S., ZY.Va. deducono contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale nel punto in cui aveva affermato la credibilità di VU.Su., esclusa invece dal Tribunale.

10) A.H.; B.M., BL.Fl., D. R., D.T., K.D., DY.Ka., K. A., S.L. deducono mancanza della motivazione della Corte territoriale nel punto in cui aveva affermato la credibilità di PR.Lu., a fronte dei molteplici indici di inattendibilità, omettendo di considerare la quasi totalità delle obiezioni difensive.

11) A.H.; AL.Da.; A.F.; AS.Al.;

BA.Fl., D.I., BE.Ja.Me., BL.Ri., DE.Sh., D.R., D.T., K. D., K.A., N.S., SH.Ba., Z. S., ZY.Va. deducono carenza di motivazione sulle doglianze del gravame in ordine al delitto associativo di cui al capo 50) essendosi la Corte limitata ad una stringata conferma delle deduzioni del Tribunale, mentre era stato evidenziato che persino il dichiarante PR.Lu. aveva categoricamente escluso che più persone sfruttassero o controllassero congiuntamente una prostituta o che più prostitute fossero controllate da un gruppo di persone ed anche che le stesse persone offese avevano escluso la sussistenza di uno sfruttamento posto in essere da più persone, o meglio, da gruppi di persone.

12) Il solo ricorso di A.H. deduce in via generale inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento alla testimonianza dell'Assistente GO.Fl. sul contenuto delle cd. "schede individuali" concernenti i dati appresi in seguito alla consultazione del C.E.D. del Ministero dell'Interno, in quanto quei dati sarebbero inutilizzabili di per sè ed inutilizzabile sarebbe anche la testimonianza ad essi relativa, laddove non preceduta dall'indicazione delle fonti originarie specifiche previste dalla L. n. 121 del 1981, art. 7, da cui sarebbero state tratte le informazioni poi inserite nel Centro Elaborazione Dati, come previsto dalla L. n. 121 del 1981, art. 10, comma 2.

Passando ai motivi di ricorso personali a ciascuno;

- A.H., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di associazione per delinquere di cui all'art. 416 C.P. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), nonché per più delitti di cui al T.U.L.St. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed infine per il delitto di tentato omicidio, oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce anche:

- la mancanza di motivazione in merito alla conferma della propria condanna per i delitti in materia di prostituzione rubricati sub 1) per i fatti di (OMISSIS), sub 14) per i fatti di (OMISSIS), sub 20) per i fatti di (OMISSIS), sub 28) per i fatti di (OMISSIS), sub 38) per i fatti di (OMISSIS) e sub 43) per i fatti di (OMISSIS);

- la mancanza di motivazione in merito alla conferma della propria condanna per i delitti in materia di stupefacenti ai capi 32), 37) e 39) evidenziando peraltro che l'imputazione di cui al capo 32 si riferirebbe alla medesima situazione contestata al capo 37 e che si tratterebbe di un postfatto non punibile;

- la mancanza di motivazione in merito alla conferma della propria condanna per il delitti in materia di induzione all'immigrazione clandestina di VU.Su. per l'invio alla prostituzione rubricato al capo 23);

- la mancanza di motivazione in merito alla conferma della propria condanna per il delitto di tentato omicidio di cui al capo 44).

Lamenta poi, quanto al trattamento sanzionatorio che la Corte si era limitata a rideterminare la pena a seguito dell'assoluzione per il delitto sub 33), senza affrontare le doglianze del gravame sulla:

- mancata concessione delle attenuanti generiche;

- irrogazione di una pena eccessiva con violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., essendo stata applicata una pena che veniva meno alla propria funzione risocializzante;

- mancata applicazione della disciplina della continuazione. p. Sulla posizione di A.H. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

Deduce inoltre il Procuratore Generale la mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva confermato l'assoluzione di A.H. per i reati di cui ai capi 2, 10, 17, 18, 34, dell'imputazione, senza considerare quanto dedotto nell'appello del Pubblico Ministero contro le relative disposizioni della sentenza di primo grado.

- AL.Da., condannato per i per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche. p. Sulla posizione di AL.Da. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

Deduce inoltre il Procuratore Generale la mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva confermato l'assoluzione di AL.Da. per il reato di cui al capo 34 dell'imputazione. Avendo poi la Corte d' Appello ritenuto di assolvere AL.Da. in relazione ai delitti di cui ai capi 28 e 33, per i quali era stato condannato in primo grado, il Procuratore Generale ricorrente deduce

carenza motivazionale con riferimento al capo 28, avendo la Corte ignorato documentazione presente in atti.

- A.F., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce mancanza di motivazione sulle doglianze dell'appello in tema di prova della sua partecipazione all'associazione per delinquere, nonché in relazione all'asserito sfruttamento da parte sua delle prostitute X. e b..

Deduce poi mancanza di motivazione sulle doglianze relative al trattamento sanzionatorio con riguardo a:

- una pena base inflitta in misura di molto superiore al minimo edittale;

- la contraddizione della sentenza del Tribunale che, dopo aver affermato che lui non aveva compiuto atti violenti, aveva poi applicato l'aumento massimo di pena per la contestata aggravante della violenza;

- la ritenuta recidiva, inesistente perchè uno dei certificati penali acquisiti a suo nome è nullo e l'altro da cui risultano i precedenti non lo riguarderebbe, portando le generalità di una diversa persona.

Sulla posizione di A.F. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- AS.Al., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. p. Sulla posizione di AS.Al. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- B.M., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, lamenta la mancata motivazione da parte della Corte sulla conferma della sua responsabilità per il delitto di sfruttamento lui contestato sub 38 e la partecipazione al reato associativo. p. Sulla posizione di B.M. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- BA.Fl., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce la mancata motivazione da parte della Corte sulla conferma della sua responsabilità per il delitto di sfruttamento sub 20 e la partecipazione al reato associativo.

In relazione al trattamento sanzionatorio lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche concesse; mancata motivazione sull'applicazione dei criteri ex artt. 133 e 133 bis c.p., essendo stata applicata una pena eccessiva. p. Sulla posizione di BA.Fl. v'è anche ricorso del

Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- D.I., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce l'omessa motivazione da parte della Corte sulla conferma della sua responsabilità per il delitto di sfruttamento ascritto al capo 20) e la partecipazione al reato associativo.

In merito al trattamento sanzionatorio lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche; l'omessa motivazione sull'applicazione dei criteri ex artt. 133 e 133 bis c.p., essendogli stata inflitta una pena eccessiva; la mancata applicazione della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza n. 335/99 del Tribunale di Firenze. p. Sulla posizione di D.I. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- BE.Ja.Me., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce l'omessa motivazione da parte della Corte sulla conferma della sua responsabilità per il delitto di sfruttamento di cui al capo 1) e la partecipazione al reato associativo.

In relazione al trattamento sanzionatorio lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. p. Sulla posizione di BE.Ja.Me. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di GE per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- BL.Ri., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce la mancata motivazione da parte della Corte sulla conferma della sua responsabilità per il delitto di sfruttamento sub 38 e la partecipazione al reato associativo.

In relazione al trattamento sanzionatorio lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. p. Sulla posizione di BL.Ri. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- CY.Bl., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., così riqualificato il fatto previsto al capo 50), deduce la mancata motivazione da parte della Corte sulla conferma della sua responsabilità per il delitto di sfruttamento di cui al capo 20 e la partecipazione al reato associativo sub 50 in mancanza dei necessari riscontri individualizzanti alle dichiarazioni della VU.. p. Sulla posizione di CY.Bl. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- DE.Al., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), nonchè per delitti di cui al T.U.L.St. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce la mancata motivazione da parte della Corte sulla conferma della propria

responsabilità in merito al delitto di sfruttamento di cui al capo 38), ai reati in materia di stupefacenti lui ascritti ai capi 37) e 39), nonché alla sua partecipazione al reato associativo.

Deduce poi omessa motivazione sulle doglianze proposte con l'appello in relazione alla mancata applicazione della continuazione fra i delitti, ritenuti in continuazione, di cui ai capi 38 e 50 ed i delitti, ritenuti in continuazione, sub 37 e 38, nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche. p. Sulla posizione di DE.Al. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

Deduce poi il Procuratore Generale mancanza di motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte aveva confermato l'assoluzione di DE.Al. per il reato di cui al capo 41), in materia di stupefacenti, senza considerare quanto dedotto nell'appello del Pubblico Ministero contro le relative disposizioni della sentenza di primo grado.

- SH.De., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce omessa da parte della Corte sulla conferma della sua responsabilità per il delitto di sfruttamento di cui al capo 43) e sul ricorrere delle aggravanti ivi contestate, nonché la sua partecipazione al reato associativo. Lamenta poi omessa motivazione sulla doglianza relativa all'aumento di pena per la recidiva, considerato eccessivo. p. Sulla posizione di SH.De. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

Il Procuratore Generale deduce inoltre mancanza di motivazione della sentenza con riguardo alla parte in cui la Corte aveva confermato l'assoluzione del prevenuto per il reato di tentato omicidio (capo 44) senza considerare quanto dedotto nell'appello del Pubblico Ministero contro le relative disposizioni della sentenza di primo grado.

- D.R., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri ed agli specifici motivi processuali sopra evidenziati, deduce la mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza della Corte sulla conferma della sua responsabilità per il delitto di sfruttamento sub 43) e la sua partecipazione al reato associativo.

In merito al trattamento sanzionatorio deduce omessa motivazione sulla doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante, all'eccessività della pena ed all'eccessivo aumento di pena per la continuazione. Sulla posizione di D.R. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

Deduce inoltre il Procuratore Generale ricorrente la carenza - sotto il profilo della mancata considerazione di un elemento di prova specifico ed in contrasto con le risultanze processuali - e contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello in ordine all'assoluzione di D.R. dal delitto di tentato di omicidio lui ascritto al capo 44).

- D.T., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri ed agli specifici motivi processuali sopra evidenziati, deduce mancanza ed

illogicità della motivazione della sentenza di appello circa la conferma della propria responsabilità per il delitto di sfruttamento sub 43), e la partecipazione al reato associativo.

Lamenta inoltre che il delitto di cui al capo 43) era stato contraddittoriamente sanzionato come aggravato ai sensi della L. n. 75 del 1958, n. 7, art. 4, mentre in motivazione era stato ritenuto che lui avesse sfruttato una sola prostituta.

Quanto al trattamento sanzionatorio deduce omessa motivazione in merito alla doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, sull'eccessività della pena e sull'eccessivo aumento per la continuazione. p. Sulla posizione di D.T. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- K.D., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce la mancanza della motivazione da parte della Corte sulla conferma della sua responsabilità per i delitti sub 37), 38) e 39), nonché la sua partecipazione al reato associativo.

Deduce poi mancanza di motivazione in merito alle doglianze relative all'esclusione della continuazione tra capi 38 e 50 ed i capi 37) e 39) nonché il mancato riconoscimento della continuazione con i reati oggetto di giudicato con la sent. n. 2604/01 in data 9 ottobre 2001 della Corte di Appello di Firenze.

In merito al trattamento sanzionatorio deduce omessa motivazione in ordine alle doglianze concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Infine lamenta che la Corte, nel confermare la pena in ordine ai delitti in materia di stupefacenti, gli avrebbe applicato una pena illegale. Il Tribunale aveva stabilito la pena nel minimo previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, T.U.L.St. nel testo vigente all'epoca. Nelle more del giudizio di appello era entrata in vigore la L. n. 49 del 2006, in virtù della quale la pena minima per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, T.U.L.St. era stata diminuita a sei anni di reclusione. Poiché il Tribunale aveva stabilito la pena per il delitto de quo nel minimo di legge la Corte, anche d'ufficio trattandosi di pena divenuta illegale, avrebbe dovuto procedere all'immediata applicazione della legge penale più favorevole. Sulla posizione di K.D. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- DY.Ka., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce l'omissione della motivazione nella sentenza della Corte sulla conferma della sua responsabilità per il delitto sub 38), nonché la sua partecipazione al reato associativo sub 50).

Quanto al trattamento sanzionatorio deduce omessa motivazione in merito alle doglianze relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. p. Sulla posizione di DY.Ka. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- K.A., condannato per più delitti in materia di stupefacenti, oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce la mancanza della motivazione da parte della Corte territoriale sulla conferma della propria responsabilità per i delitti di cui ai capi 32), 37) e 39).

In ordine al trattamento sanzionatorio deduce omessa motivazione circa le doglianze relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessività della pena, nonché in relazione alla mancata riduzione della pena inflittagli per il capo di imputazione n. 32) e per il capo di imputazione n. 39), considerato che il giudice aveva ritenuto la sua responsabilità per fatti verificatisi in un periodo di tempo inferiore a quello in contestazione. p. Sulla posizione di K.A. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che ne aveva confermato l'assoluzione per l'ipotesi associativa contestata al capo 50).

Il Procuratore Generale deduce inoltre mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte aveva confermato l'assoluzione di K.A. anche per i reati di sfruttamento della prostituzione (capi 10, 14, 18, 28, 34 e 38) senza considerare quanto dedotto nell'appello del Pubblico Ministero contro le relative disposizioni della sentenza di primo grado.

- K.I. e KO.In., condannati per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deducono la mancanza di motivazione da parte della Corte circa la doglianza concernente l'omessa assunzione di una prova decisiva, per essere stata negata l'escussione della teste R.A., che avrebbe potuto portare all'esclusione della loro responsabilità per i delitti sub 1 e 20), nonché la loro partecipazione al reato associativo.

Deducono inoltre violazione di legge quanto alla ritenuta recidiva, contestata nel corso del giudizio ma non applicata dal Tribunale. Nel giudizio di appello la recidiva era stata invece applicata, ma erroneamente in quanto i reati per cui si procede sarebbero stati commessi quando le condanne considerate per la recidiva non erano divenute definitive.

Quanto al trattamento sanzionatorio deducono omessa motivazione in merito alle doglianze relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che sarebbero state da valutare in rapporto alla recidiva. p. Sulla posizione di K.I. e KO.In. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- L.M., condannato per il delitto di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione, oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce mancanza della motivazione da parte della Corte in merito alla conferma della sua responsabilità per il delitto sub 20) ed in ogni caso sul ricorrere dell'aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7. p. Sulla posizione di L.M. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che ne aveva confermato l'assoluzione per l'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- N.S., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce la mancanza della motivazione da parte della Corte territoriale in merito alla conferma della sua responsabilità per il delitto di cui al capo 20) nonché la sua partecipazione al reato associativo.

Quanto al trattamento sanzionatorio lamenta omessa motivazione sulla doglianza relativa al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti,

nonchè all'eccessività della pena inflitta. p. Sulla posizione di N.S. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- SH.Ba., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce la mancanza della motivazione da parte della Corte relativa alla conferma della sua responsabilità per il delitto sub 20) nonchè la sua partecipazione al reato associativo.

Quanto al trattamento sanzionatorio lamenta omessa motivazione sulla propria doglianza relativa al mancato riconoscimento di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti, nonchè all'eccessività della pena inflitta. p. Sulla posizione di SH.Ba. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- S.L., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce la mancanza della motivazione da parte della Corte in ordine alla conferma della sua responsabilità per il delitto sub 20) nonchè la sua partecipazione al reato associativo.

Quanto al trattamento sanzionatorio lamenta omessa motivazione sulla propria doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonchè sull'eccessività della pena in relazione all'aumento per continuazione. p. Sulla posizione di S.L. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- V.R., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce la mancanza della motivazione da parte della Corte in merito alla conferma della sua responsabilità per il delitto sub 20) nonchè la sua partecipazione al reato associativo. p. Sulla posizione di V.R. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

- Z.S., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce la nullità del procedimento a suo carico per nullità del decreto di latitanza. L'imputato, una volta appresa l'esistenza del procedimento, aveva nominato un difensore di fiducia, indicando anche il proprio recapito al quale si sarebbe dovuto spedire la raccomandata ex art. 169 c.p.p. con invito ad eleggere domicilio in Italia. L'omissione avrebbe determinato la nullità di tutte le notifiche successive e degli atti conseguenti.

Deduce poi mancanza di motivazione relativamente alla conferma da parte della Corte territoriale della sua responsabilità per il delitto sub 43) nonchè la sua partecipazione al reato associativo.

Inoltre omessa motivazione su motivi appello concernenti:

- la richiesta continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza n. 243/97, del Tribunale di Treviso, in data 23.10.1997, con la quale Z.S., con il nome di ZY.Sa., era stato condannato per sfruttamento della prostituzione, tra l'altro in danno di H. F.;

- la richiesta di esclusione delle aggravanti di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, nn. 1 e 7;

- la richiesta di non applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione;

- la richiesta di riduzione della pena. p. Sulla posizione di ZY.Sa. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

Deduce inoltre il Procuratore Generale mancanza di motivazione della sentenza di appello, nella parte in cui la Corte aveva confermato l'assoluzione di ZY.Sa. per il reato di tentato omicidio lui contestato al capo 44 senza considerare quanto dedotto nell'appello del Pubblico Ministero contro le relative disposizioni della sentenza di primo grado.

- ZY.Va., condannato per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione, di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. così riqualificato il fatto previsto al capo 50), nonché per il delitto tentato omicidio lui ascritto al capo 44) di imputazione, oltre ai motivi comuni ad altri sopra evidenziati, deduce la mancanza della motivazione in merito alla conferma da parte della Corte della sua responsabilità per il delitto sub 43) nonché la sua partecipazione al reato associativo, ed alla sua responsabilità per il delitto di tentato omicidio.

Quanto al trattamento sanzionatorio deduce omessa motivazione su motivi appello concernenti:

- la richiesta di esclusione delle aggravanti di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, nn. 1 e 7;

- la richiesta di non applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione;

- la richiesta di riduzione della pena. p. Sulla posizione di ZY.Va. v'è anche ricorso del Procuratore Generale di Genova per l'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la derubricazione dell'ipotesi associativa contestata al capo 50).

Motivi della decisione

La Corte ritiene che prima di affrontare il motivo principale di annullamento che collega tutti i ricorsi delle diverse parti processuali e si sostanzia nella dedotta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte d'Appello, sia necessario affrontare e decidere quelle questioni di carattere processuale che, involgendo questioni di diritto e potendo essere decise sulla scorta del testo delle decisioni di merito e degli atti a cui la Corte può accedere, a fronte di doglianze di natura processuale, sono preliminari alla valutazione della sentenza impugnata e del suo apparato motivazionale.

Occorre in primo luogo affrontare la questione della competenza territoriale.

Nei ricorsi di A.H., DE.Al. e K.D. viene dedotta l'incompetenza per territorio del Tribunale di Chiavari;

eccezione tempestivamente proposta, e respinta dalla Corte territoriale, con ordinanza predibattimentale del 9.10.2006, che secondo i ricorrenti avrebbe riproposto l'errore di diritto del primo giudice.

Il ricorso A. sostiene che la competenza sarebbe determinata dal luogo di consumazione dei due delitti di omicidio per i quali hanno proceduto rispettivamente le Procure della Repubblica di Lucca e di Brescia, procedimenti per reati connessi a quelli per cui si procede, originatisi tutti dalle dichiarazioni della VU., con la conclusione che la competenza dovrebbe appartenere all'A.G. di Brescia.

Il ricorso DE. sostiene la competenza del Tribunale di Pisa perchè, essendo applicabile l'art. 9 c.p.p., comma 1, in relazione al delitto di associazione per il narcotraffico commessa parte in (OMISSIS) e parte in (OMISSIS) (49) ipotesi più grave al momento del rinvio a giudizio, si dovrebbe far riferimento al luogo in cui si sarebbe verificata l'ultima parte dell'azione criminosa di traffico di stupefacenti e quindi al territorio di (OMISSIS).

Nel ricorso K. si evidenzia come in relazione al delitto associativo in materia di stupefacenti si dovrebbe aver riguardo alle prime manifestazioni dell'attività associativa, in particolare alle prime imputazioni relative al narcotraffico contestate come commesse in (OMISSIS) con correlativa competenza dell'a.g. di Santa Maria Capua Vetere.

Trattandosi di delitto commesso in parte all'estero si dovrebbe applicare il disposto dell'art. 9 c.p.p., comma 1, con riferimento al luogo dove si sarebbe manifestata l'ultima parte dell'azione criminosa, in territorio di (OMISSIS).

Rileva poi il ricorrente che in ogni caso, essendo stata tempestivamente proposta l'eccezione di incompetenza territoriale, il Tribunale nell'assolvere gli imputati dal più grave delitto sub 49) avrebbe dovuto riconoscere il proprio difetto di competenza per il venir meno del delitto che radicava.

Ritiene la Corte che doglianze dei ricorrenti non siano fondate.

Il ricorso A., nell'evidenziare l'esistenza di un rapporto di connessione ex art. 12 c.p.p., lett. c) fra il delitto associativo e due delitti di omicidio, commessi rispettivamente in territorio di (OMISSIS), fa riferimento al provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato presso la Procura della Repubblica di Genova per i delitti di omicidio, individuati come manifestazioni della necessità di assicurare la forza intimidatrice della consorceria criminale; peraltro rileva che in seguito non era intervenuta contestazione dei citati delitti con l'ordinanza di custodia cautelare e da conto dell'avvenuta separazione dei procedimenti, con trasmissione degli atti alle Procure della Repubblica competenti in ragione del luogo di consumazione dei fatti.

Poichè l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. ha per oggetto un'iniziale ipotesi di reato suscettibile di specificazione e chiarificazione nei suoi estremi nel corso dell'indagine, il suo contenuto non è elemento su cui potersi ritenere, soprattutto alla luce dei successivi sviluppi processuali con la mancata contestazione formale e la trasmissione dell'indagine relativa al Pubblico Ministero competente, che si siano confermati gli estremi di una connessione teleologica in un primo momento ipotizzabili.

Il ricorso, seppur diffuso, non consente di rilevare altri elementi da cui riscontrare la fondatezza dell'assunto relativamente alla competenza per territorio riferita ai delitti oggetto di richiesta di rinvio a giudizio.

Quanto ai restanti ricorsi sul punto, osserva la Corte che la competenza per il giudizio era da determinarsi in relazione ai delitti associativi, per cui sussisteva la competenza della DDA in sede di

indagini, e cioè il delitto di associazione per delinquere volta al traffico di stupefacenti pluriaggravata, contestata al capo 49), nonchè l'associazione di tipo mafioso volta allo sfruttamento della prostituzione contestata al capo 50).

Nell'ipotesi del capo di imputazione, l'assetto organizzativo delle due associazioni era il medesimo, posto che gli imputati si sarebbero dedicati, sia allo sfruttamento della prostituzione sia al traffico di sostanze stupefacenti.

La valutazione della competenza per territorio deve avvenire in relazione alla situazione esistente al momento dell'esercizio dell'azione penale, con riferimento alle imputazioni in concreto formulate, ed è insensibile alle modificazioni che l'imputazione possa subire in un momento successivo.

Quindi correttamente il Giudice dell'udienza preliminare, e successivamente il Tribunale, quando è stata riproposta in limine l'eccezione respinta dal giudice preliminare, hanno valutato la propria competenza per territorio con riferimento alla contestazione di cui al capo 49), D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, commi 3 e 4, T.U.L.St. ulteriormente aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, che, prevedendo una pena massima di anni 30 di reclusione, era il reato più grave fra tutti i delitti contestati e determinava la competenza a mente dell'art. 16 c.p.p..

Il delitto di cui al capo 49) era ascritto come commesso in (OMISSIS). Si tratta quindi di reato commesso in parte all'estero, nell'ipotesi d'accusa, in relazione al quale la competenza si determina ai sensi dell'art. 10 c.p.p., u.c., che fa rinvio ai criteri di cui agli artt. 8 e 9 c.p.p..

Nel caso di specie correttamente sono stati applicati i criteri di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, - regola generale e principale da applicare trattandosi di reato permanente - secondo cui è competente il Giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione (Cass. Sez. 2, sent. n. 19831 del 2006). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che "ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato associativo e, più esattamente, del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio" (Cass. n. 6648 del 18.12.1995, Dilandro; n. 1162 del 10.12.1997, Rasovic).

Nel caso di specie, sulla base degli elementi esistenti in atti al momento del rinvio a giudizio, possibile rilevare l'esistenza di concreti elementi sintomatici del radicamento dell'associazione nel luogo dove era situata la sua base logistico-operativa e cioè nel luogo, (OMISSIS), in cui operava il riconosciuto capo del sodalizio criminoso, P.A., il quale in quel luogo teneva riunioni organizzative, manifestazioni esteriori di un'attività organizzata e coordinata. Tanto posto, non ha rilievo ai fini della determinazione della competenza che in luoghi diversi si siano consumati i primi conosciuti reati fine di un'associazione che comunque faceva capo alla struttura gestita e controllata dal P. nella sua sede (OMISSIS).

Infine, nessun rilievo sulla competenza può avere il fatto che il Tribunale abbia escluso, nella sua decisione sul merito, la sussistenza dell'associazione per delinquere volta alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti.

Come ritiene la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 c.p.p., comma 2 e art. 491 c.p.p., comma 1, le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse e non possono essere più rilevate, neppure d'ufficio, oltre il termine correlato all'avvenuto

adempimento, per la prima volta, delle operazioni di accertamento della costituzione delle parti. Il termine predetto non può essere superato neppure se i presupposti per proporre la questione siano emersi nel corso del dibattimento, poichè il legislatore con le disposizioni citate ha inteso normalmente escludere, per ragioni di economia processuale, il mutamento del giudice a dibattimento iniziato. L'art. 23 c.p.p., nel prevedere l'emissione della sentenza di incompetenza nel corso del dibattimento, fa riferimento ad una questione di competenza ancora aperta, e non è applicabile nel caso in cui la questione, tempestivamente sollevata, sia già stata decisa, come nel caso (in questo senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6485 del 1999). Solo nel caso, anomalo, di inosservanza da parte del giudice della norma che impone di decidere subito la questione di competenza territoriale, proposta o rilevata d'ufficio nei termini indicati dall'art. 21 c.p.p., comma 2, può trovare applicazione l'art. 23 c.p.p., che consente la declaratoria della incompetenza per territorio nel corso del dibattimento di primo grado (in Cass. Sez. 1, 12.9.92, Marziale, RV. 191749).

I ricorsi di A.H., BA.Fl., D.I., DE.Al., D.R., D.T., K.D., L. M. e ZY.Va. deducono nullità o inutilizzabilità delle risultanze degli incidenti probatori con cui erano state assunte le testimonianze delle sorelle VU.Mi. e Su. e di PR.Lu., perchè eseguiti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari in quanto l'iscrizione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. era stata indebitamente posticipata quando già l'iniziale iscrizione della notizia criminis, relativa all'art. 416 c.p., aveva tutti i connotati in concreto dell'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p.. Rileva la Corte che la doglianza dei ricorrenti non è fondata.

L'art. 393 c.p.p. prevedeva nell'originaria formulazione che l'incidente probatorio dovesse essere richiesto ed eseguito prima della scadenza del termine per le indagini preliminari, con la possibilità per il Pubblico Ministero di chiedere e per il Giudice di concedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'assunzione della prova nel caso non fosse stata possibile la richiesta del Pubblico Ministero in un momento anteriore.

Ugualmente poteva provvedere il Giudice quando il termine delle indagini preliminari fosse scaduto durante il tempo necessario per l'assunzione della prova.

Con sentenza, n. 77/94 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p. nella parte in cui non consentivano che nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. l'incidente probatorio potesse essere chiesto ed eseguito nel corso dell'udienza preliminare. Ha osservato la Corte che l'istituto dell'incidente probatorio era preordinato a consentire alle parti principali l'assunzione delle prove non rinviabili al dibattimento che, secondo l'elencazione dell'art. 392 c.p.p., nella formulazione all'epoca vigente, si prevedeva che non fossero differibili al dibattimento. Ove tali circostanze ricorressero, l'anticipata assunzione della prova si appalesava indispensabile per l'acquisizione al processo di elementi - in tesi - necessari all'accertamento dei fatti e per garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente andata perduta. Esigenza a garantire la quale in ogni caso era posta la previsione dell'art. 467 c.p.p. che prevede, a richiesta di parte, l'assunzione nella fase degli atti preliminari al dibattimento di prove non rinviabili da parte del presidente del collegio. Da ciò aveva dedotto l'irrazionalità di una disciplina che impedisse l'assunzione dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare, intermedia tra la conclusione delle indagini preliminari e il predibattimento.

Con le successive ordinanze (n. 118 del 2001; n. 368 del 2002; n. 249 del 2003) la Corte Costituzionale nel dichiarare manifestamente inammissibili o infondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt. 392 e 393 c.p.p., nella parte in cui non avrebbero consentito di chiedere e disporre incidente probatorio per l'esecuzione di perizie nella fase intercorrente tra la chiusura delle indagini preliminari e l'udienza preliminare o, in caso di mancanza

dell'udienza preliminare, nella fase successiva alla chiusura delle indagini ed anteriore all'emissione del decreto di citazione a giudizio, aveva avuto la possibilità di chiarire come la chiusura delle indagini preliminari non potesse essere d'ostacolo all'assicurazione delle prove a rischio di dispersione, mentre a diversa conclusione doveva giungersi in relazione alle prove previste dal cpv dell'art. 392 c.p.p. nella necessità di contemperare il diritto alla prova con l'esigenza di tutelare interessi costituzionalmente garantiti quali quello alla ragionevole durata del processo.

Gli interventi della Corte costituzionale impongono quindi una lettura degli artt. 392 e 393 c.p.p. che ritenga eliminati i riferimenti preclusivi ai termini delle indagini preliminari per l'assunzione delle prove nelle situazioni previste dai commi 1 e 1 bis c.p.p., uniche situazioni per le quali il diritto alla prova ed alla prova libera da inquinamenti e da dispersioni interne deve poter essere garantito alle parti senza preclusione alcuna.

Ciò posto, e considerata la natura di anticipazione del dibattimento propria dell'assunzione garantita della prova in contraddittorio nell'incidente probatorio, che anche nell'originaria disciplina per la sua peculiare natura poteva essere assunto oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari a seguito di provvedimenti di proroga del giudice, perde rilievo la questione se l'incidente probatorio relativo all'assunzione delle testimonianze delle VU. e di PR., chiesti ed ammessi, ai sensi dell'art. 392 c.p.p., comma 1, in un momento anteriore allo scadere del termine, si fosse esaurito o meno entro il termine di scadenza delle indagini preliminari, calcolato in riferimento alla data della prima iscrizione (10.11.2000) e se la seconda iscrizione, relativa al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. avesse o meno avuto l'effetto di legittimare sotto il profilo dell'utilizzabilità processuale l'effettuazione di quell'atto di assunzione di prova anticipata.

I ricorsi in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai dichiaranti VU.Mi., VU.Su. e PR.Lu. con riferimento al momento della loro assunzione con incidente probatorio sono infondati, dovendosi riaffermare la piena utilizzabilità di quei contributi dichiarativi nella formazione del convincimento del giudice.

I ricorsi di A.H., DE.Al., D.R., D. T., K.D., L.M., ZY.Va. deducono la nullità dell'incidente probatorio con cui era stata assunta la testimonianza di PR.Lu., non essendosi proceduto alla trascrizione delle registrazioni eseguite ai sensi dell'art. 141 bis c.p.p. e per la conseguente omissione del deposito delle trascrizioni integrali delle dichiarazioni rese in precedenza dal predetto, avendo le difese avuto a disposizione per l'esame solo i verbali riassuntivi.

Osserva la Corte che la mancata trasmissione a disposizione dei difensori della trascrizione integrale degli interrogatori del PR. registrati ex art. 141 bis c.p.p., non comporta alcuna sanzione di nullità dell'incidente probatorio, o inutilizzabilità dei suoi risultati in tema di prova, atteso che, quanto alla mancata trascrizione del verbale di interrogatorio registrato nelle forme della norma citata, la costante giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto (Cass. Sez. 4, sent. n. 6743 del 14/01/2008 Rv. 238755 Imp.:

Di Domenico e altri) che quella di cui all'art. 141 bis c.p.p. è disposizione diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, nei cui confronti, pertanto, non opera l'inutilizzabilità predetta (conformi Sez. 4, sent. n. 15146 del 4/4/2006 Rv. 233967, ric. Di Ronza; ASN 200124161, riv. 219491; ASN 200224711 riv. 222618; ASN 200545433 riv. 233353).

Peraltro è stato anche statuito (Cass. Sez. 5, sent. n. 617 del 31/1/2000, Rv. 215970 ric. Carboni) che, in tema di documentazione dell'interrogatorio di persona detenuta, la sanzione di inutilizzabilità ex art. 141 bis c.p.p. consegue alla mancata riproduzione fonografica o audiovisiva

dell'atto, ovvero alla ipotesi in cui, pure avvenuta tale riproduzione, manchi sia la sua trascrizione, che la redazione del verbale in forma riassuntiva. La semplice omessa trascrizione del contenuto dell'interrogatorio registrato o filmato, in presenza della verbalizzazione riassuntiva, non implica inutilizzabilità, anche nel caso in cui la suddetta trascrizione, in quanto richiesta dalla parte, costituisca obbligo per il giudice.

Inoltre, anche nei confronti dello stesso imputato dichiarante, in sede di riesame è stata ritenuta sufficiente la sola trasmissione al Tribunale del riesame dei verbali riassuntivi di interrogatorio sempre che l'originale sia stato effettivamente registrato (Sez. 2, sent. n. 39486 del 21/9/2005, Rv. 232672 Imp.: Fazio).

Come visto, le condizioni di utilizzabilità del verbale delle dichiarazioni rese da persona ristretta in carcere sono la fono o video registrazione e la redazione del verbale riassuntivo; la trascrizione integrale è disposta solo se richiesta da una delle parti, ma per la sua mancata effettuazione non è prevista alcuna sanzione processuale. Del tutto adeguata e sufficiente era stata quindi la trasmissione al Giudice per le Indagini Preliminari dei soli verbali riassuntivi da utilizzarsi per l'incidente probatorio ed i difensori degli imputati quel materiale avevano trovato a loro disposizione e non altro.

La censura si fa poi generica quando non riesce ad indicare quale sia stato in concreto il vulnus derivato alla posizione processuale dei ricorrenti dal non aver ottenuto le copie integrali dei verbali, posto che afferma genericamente che una volta ottenute le trascrizioni erano state rilevate delle differenze fra il loro contenuto e le emergenze del verbale riassuntivo.

I ricorsi di D.R., D.T., L.M., ZY. V. deducono la nullità dell'incidente probatorio con cui era stata assunta la testimonianza di VU.Su., per l'omissione del deposito delle dichiarazioni rese in precedenza dalla predetta.

Si deduce in particolare che il Pubblico Ministero non avrebbe trasmesso al Giudice per le Indagini Preliminari due dei verbali di dichiarazioni rese in precedenza dalla VU. e che i medesimi sarebbero stati messi a disposizione della difesa solo una volta che l'incidente era in corso e prima del controesame, con violazione dell'art. 398 c.p.p., comma 3.

L'art. 398 c.p.p., comma 3 prevede che i difensori hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia delle dichiarazioni rese dalla persona da esaminare nei due giorni antecedenti la data dell'udienza.

L'art. 393 c.p.p., comma 1 dispone che la parte richiedente deve indicare fra l'altro i fatti che costituiscono l'oggetto della prova da assumere. Il coordinamento delle due norme comporta che, in caso di richiesta proveniente dal Pubblico Ministero, questi dovrà depositare, assieme alla richiesta, gli atti di indagine che ritiene necessari al fine dell'assunzione della prova nei limiti segnati dall'oggetto della sua richiesta e che quegli atti, e solo quelli, saranno a disposizione dei difensori nel termine dei due giorni prima dell'udienza.

Corretta quindi appare la decisione del giudice del merito quando ha rilevato che non era applicabile il diverso regime del deposito degli atti, ai fini dell'incidente probatorio, previsto per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 392 c.p.p., comma 1 bis, in relazione ai quali è stato appositamente statuito, con norma che si pone come eccezione al regime ordinario, che in tal caso il Pubblico Ministero con la richiesta deve depositare tutti gli atti di indagine ed i difensori, nonchè l'indagato, hanno diritto ad estrarne copia, a mente dell'art. 398 c.p.p., comma 3 bis.

Nessuna violazione quindi delle norme che disciplinano l'incidente probatorio è rinvenibile nella specie; la richiesta delle copie degli ulteriori verbali, ottenute prima del controesame ha semplicemente ampliato l'oggetto dell'incidente probatorio e non hanno spazio le doglianze dei difensori che, presenti all'atto ed ottenute le copie, avrebbero potuto chiedere il differimento dell'udienza ed hanno potuto controesaminare la teste in relazione all'intero contenuto delle sue dichiarazioni, senza alcuna sostanziale violazione del diritto di difesa.

I ricorsi di A.H., D.R., D.T. deducono nullità dell'ordinanza del Giudice per l'Udienza Preliminare del giorno 12.9.2003, con cui, preso atto della nullità derivante dall'avvenuta fissazione dell'udienza in periodo feriale, in mancanza di rinuncia dei detenuti, e nonostante la presenza di imputati e difensori al solo dichiarato fine di rilevare la nullità, aveva fissato una nuova data per l'udienza preliminare con provvedimento dettato a verbale, senza rinnovare il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e provvedere a nuova notificazione; nullità di tutti gli atti conseguenti.

Il motivo di ricorso è infondato.

Invero, rilevata la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare con riferimento alla fissazione della medesima in periodo feriale, senza che vi fosse stata rinuncia alla sospensione dei termini, ovvero senza che fosse stato notificato provvedimento dichiarativo dell'urgenza, nullità non sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 c.p.p. in quanto la comparizione dei prevenuti e dei difensori era volta unicamente a far rilevare tale nullità, il giudice, a fronte di un decreto che non presentava altri vizi comportanti nullità, ha correttamente limitato la rinnovazione dell'atto nullo con riferimento alla data dell'udienza, fissando nuovamente l'udienza in epoca successiva alla conclusione del periodo feriale, con un provvedimento adottato in forma orale per un'elementare esigenza di economia processuale, nel medesimo contesto temporale in cui, necessariamente in udienza, si pronunciava sulla dedotta nullità.

La verbalizzazione, dovuta, di tale provvedimento del giudice ha comportato, di per sè, notificazione del provvedimento dato oralmente, ai sensi dell'art. 148 c.p.p., comma 5, nel testo risultante dalla modifica apportata dal D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 1, alle persone ed ai soggetti processuali in fatto presenti alla lettura di tale provvedimento legittimamente adottato. Come ha ritenuto questa Corte (Cass. Sez. 5, sent. n. 138 del 13/1/2000 Rv.

215486; Imp.: Micheletti) l'art. 148 c.p.p. disciplina gli organi e le forme delle notificazioni in via generale e senza esclusione di alcun atto. Inoltre esso da concreta attuazione al principio della massima semplificazione delle forme di notificazione e del contenimento del cd. formalismo legale e nello stesso tempo garantisce la massima sicurezza che l'atto letto dal giudice venga a conoscenza del destinatario, poichè per la validità di tale forma di notifica è prevista la presenza necessaria del destinatario dell'atto.

Nessuna violazione e limitazione quindi del diritto di difesa dei ricorrenti, che erano pienamente a conoscenza dell'oggetto dell'udienza preliminare per la regolare notificazione dell'originario decreto e nei cui confronti alla riscontrata nullità si era posto rimedio con la rinnovazione dell'atto, nella parte viziata, con modalità del tutto idonee a portarne il contenuto a conoscenza degli interessati.

I ricorsi di A.H., BA., D., DE.Al., D.R., D.T., K.D., L.M., Z. S. e ZY.Va. deducono la nullità della perizia di trascrizione delle intercettazioni telefoniche perchè era stata omessa la trascrizione in lingua albanese e si era proceduto alla traduzione direttamente nella lingua italiana.

Il motivo di ricorso è privo di fondamento ove si consideri che l'attività di trascrizione delle registrazioni di intercettazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere

meramente materiale senza acquisizione di alcun contributo tecnico- scientifico (Sez. 1, sent. n. 7342 del 6/2/2007 Rv. 236361 Imp.:

Mangone e altro), operazioni volte a rendere in forma leggibile il contenuto di prove acquisite mediante le registrazioni esistenti su supporti magnetici o informatici.

La trascrizione quindi non è nè prova nè fonte di prova ed il rinvio dell'art. 268 c.p.p., comma 7 all'osservanza delle forme, dei modi e delle garanzie, previsti per le perizie, è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile, così che eventuali nullità possono riguardare l'osservanza di tali forme, non il materiale risultato della trascrizione.

Potrebbe essere unicamente eccepita la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate ed a tal proposito l'art. 268 c.p.p., comma 8 consente al difensore di estrarre copia delle trascrizioni e trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni.

Peraltro, poichè la lingua degli atti processuali è la lingua italiana, correttamente nel caso di specie è stato conferito un incarico di diretta traduzione delle conversazioni, registrate in lingua albanese, nella lingua degli atti processuali, senza che ciò abbia comportato un'incidenza sul diritto di difesa dei ricorrenti, presidiato dalle norme che disciplinano la corretta acquisizione delle captazioni e la possibilità di ciascuno di disporre delle conseguenti registrazioni.

I ricorsi di A.H., BA.Fl., D.I., D.R., D.T., L.M., Z.S., ZY. V. deducono mancanza di motivazione sulla denunciata nullità del decreto di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 429 c.p.p., lett. c), a causa della genericità del capo di imputazione relativo al delitto associativo rubricato al capo 50).

Il motivo di ricorso è infondato.

Invero secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6, sent. n. 21953 del 1/4/2003 Rv. 226273 Imputato: D'Zakaria e altro) si ha sufficiente indicazione dell'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, sicchè l'imputato possa apprestare la sua difesa. Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice, sia in materia d'integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 c.p.p., che in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 c.p.p., non sembra necessaria una dettagliata imputazione nel momento del rinvio a giudizio.

Così, tenuto conto del principio sopra affermato è ben possibile rilevare come un'imputazione di associazione per delinquere volta all'introduzione illegale nel territorio nazionale di ragazze provenienti dall'est Europeo, prevalentemente albanesi, ed allo sfruttamento della prostituzione delle stesse, che indicava come l'obiettivo degli associati fosse quello di compiere ogni altra attività delittuosa (a titolo esemplificativo omicidi, aggressioni, stupri, interruzioni di gravidanza, sequestri di persona, reati di falso e reati in materia di detenzione e porto di armi) connessa alla esecuzione dei predetti reati e diretta ad assicurare il massimo rendimento economico delle ragazze ed il mantenimento di una posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti operanti nello stesso settore e che comunque faceva riferimento all'uso di gravi minacce, violenze fisiche e morali, con intimidazioni derivanti dalla forza del vincolo associativo sia nei confronti delle donne sfruttate ridotte in uno stato di assoluta soggezione, sia nei confronti dei loro familiari e conoscenti era tale da individuare, per gli asseriti partecipanti, l'oggetto del giudizio in tema di delitto associativo e

della natura dei comportamenti che venivano ascritti agli associati, così che la mancata puntuale indicazione dello specifico contributo di ciascuno alla realizzazione del progetto criminale non impediva agli imputati di apprestare e svolgere le proprie difese.

Ancor più puntuale l'indicazione dei comportamenti ascritti ai capi ed organizzatori laddove si specificava l'addebito di aver assunto le decisioni più rilevanti in occasione dei contrasti con i gruppi rivali, nonché sullo spostamento nelle varie zone e sulla collocazione delle ragazze e, a carico dei ritenuti organizzatori, quello della collaborazione nella pianificazione dell'attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nell'istruzione e nel controllo morale e fisico delle ragazze, nell'attivarsi per l'interruzione di eventuali gravidanze.

I ricorsi di A.H.; D.R.; D.T., L. M., ZY.Va. deducono violazione di legge e mancanza di motivazione dell'ordinanza 9 ottobre 2006 della Corte d'Appello nella parte in cui aveva respinto l'eccezione formulata nei motivi di impugnazione circa la mancata estromissione delle parti civili VU.Mi. e VU.Su., in quanto la procura speciale al difensore stesa in calce all'atto di costituzione non portava espressa certificazione di autentica della firma, nonché per la mancanza di legittimazione delle p.c. in relazione al delitto di cui all'art. 416 c.p..

Le doglianze dei ricorrenti sono prive di fondamento.

VU.Mi. e VU.Su. si sono costituite personalmente parte civile per l'udienza del 26 gennaio 2004 davanti al Tribunale rinnovando la precedente costituzione all'udienza preliminare con atto da loro sottoscritto e con sottoscrizione del difensore in calce alla procura speciale.

Le doglianze dei ricorrenti non hanno fondamento posto che in materia è principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che (Cass. Sez. 1, sent. n. 24018 del 20/3/2002 Rv. 221887 Imp.: Carloni e altri) "la procura speciale al difensore della parte civile può anche essere apposta, a norma dell'art. 100 c.p.p., comma 2, in calce o a margine della dichiarazione di costituzione, di tal che la esistenza in calce o a margine di tale atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sè (cfr. anche Sez. 1, sent. n. 464 del 8/11/1993 Rv. 195799 Imp.: Visconti. P).

Quanto alla legittimazione delle due parti lese osserva la Corte che le stesse, nell'ipotesi di accusa, sono state vittima di ripetuto sfruttamento della loro attività di prostitute organizzata in forma associata dagli imputati, così che ben possono vantare nei loro confronti una pretesa risarcitoria che verrà poi definita nei suoi limiti all'esito del giudizio, anche sul quantum.

I ricorrenti A.H., A.F., L.M. e Z. V. deducono omissione di motivazione e violazione di legge per non aver la Corte motivato in relazione alle doglianze del gravame relative all'inutilizzabilità delle dichiarazioni di VU. M. a causa della violazione del disposto dell'art. 64 c.p.p. essendo stati, gli avvertimenti previsti da quella norma, dati in modo generico e non comprensibile dalla dichiarante.

Come rilevato più sopra, si deduce mancanza di motivazione della sentenza della Corte territoriale, ma in sostanza si censura la soluzione in diritto data dal Tribunale sulle eccezioni difensive di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori, questione che la Corte può affrontare sulla scorta delle emergenze testuali dei provvedimenti dei giudici del merito, nonostante l'insufficienza della motivazione del giudice d'appello.

Dalla sentenza del Tribunale, ed in particolare dalla nota 4) a f 23 della motivazione, risulta riportata la trascrizione delle fasi preliminari degli interrogatori degli indagati in procedimenti connessi VU.Mi., VU.Su. e PR.Lu. con gli avvisi dati a ciascuno dei tre dal giudice precedente.

In tutti i casi il giudice ha avvisato i predetti in forma discorsiva, e non con meri riferimenti normativi, della facoltà di non rispondere e delle conseguenze sulla loro futura posizione processuale qualora avessero rilasciato dichiarazioni riguardanti la responsabilità di terze persone, in modo del tutto chiaro perchè contenente l'esplicita indicazione circa la qualità di testimoni che avrebbero in quel caso assunto.

La costante giurisprudenza di questa Corte ritiene (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 2980 del 19/6/1992 Rv. 193122 Imp.: Capasso, già con riferimento all'originario testo dell'art. 64 c.p.p. e, con riguardo alle disposizioni attualmente vigenti, Cass. Sez. 1, sent. n. 41160 del 20/11/2002, Rv. 222721 Imp.: Falcicchio) che le avvertenze che l'art. 64 c.p.p., comma 3, prescrive siano effettuate prima dell'inizio dell'interrogatorio nei confronti della persona che deve renderlo possono essere validamente date in qualunque forma, anche sintetica, purchè sufficientemente chiara, non essendo prescritta dalla legge alcuna formula sacramentale.

Si deve in definitiva ritenere che, in considerazione della concreta effettuazione degli avvisi di cui si tratta, non siano fondate le deduzioni di inammissibilità avanzate nei ricorsi.

I ricorsi di D.R. e D.T. deducono mancanza di motivazione sulla doglianza da loro avanzata nell'appello relativamente alle ordinanze con cui erano state rigettate dal Tribunale le richieste di eliminazione dal fascicolo processuale ovvero di declaratoria di nullità di tutti gli atti dell'incidente probatorio a causa della omessa traduzione in lingua albanese della richiesta di incidente probatorio e della relativa ordinanza ammissiva, nonchè di tutti gli atti successivi all'ordinanza di custodia cautelare sempre per mancata traduzione in lingua albanese.

La doglianza non è fondata.

Il diritto dell'indagato/imputato di farsi assistere da un interprete e di ottenere la traduzione degli atti nella propria lingua concerne esclusivamente gli atti necessari al fine di comprendere quale sia l'accusa mossa nei suoi confronti, nonchè gli atti cui partecipi personalmente (Cass. Sez. 2, sent. n. 44599 del 24/10/2007 Rv.

238808, Imp.: Asoltani) e tale obbligo risulta sia stato assolto dalla traduzione dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare e dall'assistenza di un interprete per l'effettuazione di atti a cui i prevenuti partecipavano, non potendosi ritenere che la richiesta di incidente probatorio e la relativa ordinanza ammissiva siano atti dalla cui lettura essi potessero comprendere l'accusa loro mossa.

Non esiste un obbligo generalizzato di traduzione di tutti gli atti processuali, se non nei limiti sopra evidenziati (Cass. Sez. 2, sent. n. 12394 del 10/8/2000 Rv. 217915 Imp.: Lu Hai e altri) e di conseguenza non ha fondamento la peraltro generica doglianza relativa alla nullità di tutti gli atti, successivi all'ordinanza applicativa della custodia cautelare.

Z.S. deduce la nullità del procedimento a suo carico per nullità del decreto di latitanza.

L'imputato, una volta appresa l'esistenza del procedimento a suo carico, aveva nominato il difensore di fiducia, indicando anche il proprio recapito, al quale si sarebbe dovuta spedire la raccomandata prevista dall'art. 169 c.p.p., con invito ad eleggere domicilio in Italia. L'omissione avrebbe determinato la nullità di tutte le notifiche successive e degli atti conseguenti.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato; invero l'accertata assenza del ricercato nel territorio dello Stato è, di per sè, circostanza sufficiente per la dichiarazione di latitanza, che cessa soltanto con l'arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all'estero in base a indicazioni circa il suo luogo di residenza (Cass. Sez. 6, sent. n. 29702 del 10/4/2003, Rv.

225484 Imputato: Dattilo e altri). Del tutto irrilevante è quindi che il prevenuto avesse indicato il proprio domicilio all'estero, preminente essendo la considerazione della volontaria sottrazione all'esecuzione del provvedimento cautelare, con le conseguenze connesse ad una tale situazione.

I ricorsi di D.R. e D.T. deducono mancanza di motivazione sulla denunciata inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 3, delle dichiarazioni rese dal teste del Pubblico Ministero S.U.An., per il rifiuto della stessa, in sede di controesame, di rispondere ad una domanda del difensore, formalmente ammessa dal Presidente del collegio giudicante del Tribunale di Chiavari.

Si sostiene dai ricorrenti che la S.U. escussa all'udienza del 27 luglio 2004, nel corso del controesame della difesa, mentre veniva sentita sulle caratteristiche della casa di (OMISSIS) dove sarebbe stata sequestrata da sconosciuti carcerieri, prima del suo trasferimento in (OMISSIS) per essere destinata alla prostituzione, si era rifiutata di rispondere alla domanda relativa alla distanza fra quell'abitazione e la casa dei suoi genitori, adducendo preoccupazioni per la sicurezza dei congiunti; da tale mancata risposta ad una domanda, che avrebbe dovuto dimostrare che la S.U. mentiva circa la sua impossibilità di lasciare la casa dove affermava di essere tenuta prigioniera, perchè la casa aveva finestre basse al piano terra ed i suoi genitori abitavano non lontano da quel luogo, così che avrebbe potuto agevolmente sfuggire ai suoi carcerieri, la difesa deduce l'inutilizzabilità dell'intera sua deposizione.

La doglianza è infondata perchè i ricorrenti non deducono in quali limiti la mancata risposta della S.U. a quella domanda abbia loro impedito di dimostrare una circostanza, che pareva essere già loro nota e che avrebbero potuto provare in altro modo, sempre al fine di svalutare l'attendibilità della testimonianza, nè per quali motivi da quella mancata risposta avrebbe dovuto dedursi l'inattendibilità della teste sulle altre e diverse dichiarazioni utilizzate dal giudice per la sua decisione.

La concreta irrilevanza ai fini difensivi di una tale omessa risposta da parte di una teste che si è sottoposta a completo controesame, come emerge dalla motivazione del giudice del merito, non comporta la dedotta inutilizzabilità delle sue altre dichiarazioni.

I ricorsi di A.H., B.A.Fl. e D.I. deducono la nullità dell'ordinanza del 6.10.2004 del Tribunale che aveva ritenuto di accogliere l'istanza del Pubblico Ministero di posticipare l'assunzione di alcuni testimoni indicati nella sua lista al termine dell'audizione dei testimoni della difesa.

I ricorsi sono infondati, considerato che la violazione dell'ordine di assunzione delle prove, disciplinato dall'art. 496 c.p.p., non è presidiata da alcuna sanzione di carattere processuale, stante il principio di tassatività delle nullità (Cass. Sez. 6, sent. n. 3388 del 4/12/2002 Rv. 224057, Imp.: Grippo U ed altro).

Debbono essere a questo punto affrontati i ricorsi del Procuratore Generale e degli imputati sulle statuizioni di merito della sentenza impugnata.

Il ricorso del Procuratore Generale di Genova nei confronti della sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui confermava la sentenza del primo giudice in merito alla qualificazione giuridica

come associazione per delinquere semplice ex art. 416 c.p. e non come associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., del fatto contestato al capo 50) della rubrica, è ad avviso della Corte manifestamente infondato e per ciò stesso inammissibile.

E' pur vero che anche sul punto la sentenza della Corte territoriale si è espressa con una motivazione che non senza un qualche fondamento il ricorrente ha definito inesistente, in quanto sono stati esclusi i caratteri che connotano l'associazione di stampo mafioso sulla base di una tautologica ripetizione della norma di legge.

Tuttavia il motivo di impugnazione, nel riproporre in sostanza le argomentazioni dell'atto di appello, configura un criterio di individuazione dell'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis c.p. che si pone in evidente contrasto con gli approdi della giurisprudenza della Corte in materia.

Invero (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 4 dicembre 2007, ric. Valentini) elemento strutturale del reato di cui all'art. 416 bis c.p. è che dall'associazione promani forza intimidatrice, capace d'incutere timore e d'indurre (anche solo potenzialmente) assoggettamento e, di converso, omertà. E ciò non solo tra gli associati ma, soprattutto, all'esterno per la realizzazione dei fini "istituzionali" dell'associazione medesima. S'è detto perciò (Sez. 6, n. 1612, 11/1/2000, Ferone) che è "l'associazione, e solo l'associazione, indipendente dal compimento di specifici atti di intimidazione, a dovere esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione (Sez. 1, 21/10/1986, Musacco)" e che quel che si richiede, per la sussistenza della fattispecie in esame, è che "l'associazione abbia conseguito nell'ambiente circostante una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvalsi in modo effettivo al fine di realizzare il loro programma criminoso (Sez. 6, 6/12/1994, Imerti)". Insomma, perchè si abbia un'associazione mafiosa è necessario che il gruppo abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si avvalgano di tale forza, nella quale consiste il metodo mafioso di controllo del "territorio", al fine di realizzare il loro programma criminoso (Sez. 6, 6/12/1994, Imerti). Si è così precisato che, ai fini della sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso non basta, pur dovendosene riconoscere la funzione rivelatrice del metodo mafioso, l'intimidazione interna, poichè elemento caratteristico dell'associazione mafiosa è proprio l'intimidazione esterna, e cioè la proiezione e il radicamento esterni di detto metodo mafioso, essendo la capacità di assoggettamento e sopraffazione dei terzi con carattere diffuso in un dato ambito territoriale il carattere essenziale della forza intimidatrice (Sez. 5, n. 4307 del 19/12/1997, Magnelli; cfr. sostanzialmente nello stesso senso, da ultimo Sez. 5, n. 19141 del 13/02/2006, Bruzzaniti).

Il ricorso del Procuratore Generale, nel contestare le affermazioni del giudice del merito - che aveva escluso si potesse configurare un'associazione di tipo mafioso nella consorteria ritenuta esistente fra gli imputati, in quanto il discrimine normativo sostanziale rispetto alla figura dell'associazione semplice che si proponga gli stessi scopi di quella mafiosa si doveva individuare nella enorme, propagante, potenzialità criminale del sodalizio che opera con metodo mafioso ed aveva ritenuto di non ritrovare nelle modalità operative di un tale sodalizio criminoso quella capacità di intimidazione esterna che avrebbe dovuto connotare l'operatività dell'associazione se fosse stata di tipo mafioso - si è peraltro diffuso nell'esaminare tutti quegli elementi che confermassero l'esistenza di un controllo interno, anche violento e pressante, sull'attività delle ragazze avviate alla prostituzione, sottolineandone il comportamento processuale, di persone ancora molto intimidite e preoccupate per le sorti proprie e dei parenti, di una forza ed una intimidazione esercitata all'interno della cerchia della prostituzione con un'omertà connessa allo stretto collegamento con il gruppo, piuttosto che l'esistenza in concreto di una capacità di sopraffazione esterna, ovvero, più in generale, di una capacità di intimidazione rivolta, con carattere diffuso, nei confronti di terzi in un dato ambito territoriale di cui vuole ottenere il controllo.

Proprio la mancanza di spunti in una corretta direzione di valutazione del fenomeno criminale oggetto del procedimento rende evidente come il ricorso del Procuratore Generale sia, in tema di qualificazione giuridica del contesto associativo, manifestamente infondato. Definitiva quindi la qualificazione del delitto di cui al capo 50) come associazione per delinquere, prevista dall'art. 416 c.p..

Inammissibile è anche il ricorso del Procuratore Generale in relazione all'assoluzione di D.R. dal delitto di tentato omicidio lui ascritto al capo 44).

Il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione del compendio probatorio a carico del prevenuto in relazione all'aggressione al BL..

Peraltro, a fronte della motivazione della Corte che, seppure stringata, sul punto valorizza un elemento di significativo dubbio emerso nelle dichiarazioni della p.l. circa il riconoscimento del D. come uno degli aggressori il ricorso richiederebbe a questa Corte la sovrapposizione della propria valutazione dei fatti a quella operata in modo sufficiente dal giudice del merito.

Inammissibile è anche l'impugnazione del Procuratore Generale, con riferimento alla conferma dell'assoluzione di K.S. dal delitto di traffico di stupefacenti di cui al capo 34). Il Tribunale aveva assolto gli imputati per l'insussistenza del fatto, ritenendo insufficienti le dichiarazioni della VU. che, peraltro aveva solo affermato che gli uomini presenti a casa del K. a (OMISSIS) parlavano di droga da piazzare a (OMISSIS), e non aveva sostenuto che fossero in possesso di una partita di stupefacente. Le dichiarazioni della donna, oltre ad essere poco precise, erano risultate prive di riscontri e le indicazioni sul K. erano incerte circa i riferimenti temporali.

La Corte d'Appello ha confermato l'assoluzione ribadendo l'assenza di riscontri e riferendosi alle valutazioni della sentenza del Tribunale circa l'inattendibilità delle dichiarazioni della VU. sul punto.

Il ricorso del Procuratore Generale ripropone gli elementi di fatto dedotti in appello, a cui le sentenze di merito avevano adeguatamente risposto, con indicazione di elementi di riscontro che per il loro carattere generico avevano avuto una più che adeguata risposta nella sentenza del giudice del merito.

Inammissibile infine il ricorso del Procuratore Generale anche con riguardo alla posizione di Q.E., riferita all'ipotesi di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nella zona di (OMISSIS), contestata al capo 20).

Il Tribunale aveva rilevato che nei suoi confronti esisteva la dichiarazione di VU.Mi. che ne aveva parlato solo in sede di riconoscimenti fotografici, riconoscendolo come cognato di KO.In., e lo aveva indicato esclusivamente come sfruttatore di tale Frida (individuata nella foto di O.E.), precisando che il fatto le sarebbe stato riferito da costei e che lei non l'aveva visto.

Le dichiarazioni della VU. escludevano che l'imputato avesse sfruttato persone diverse da O.E., e la donna, che al dibattimento aveva affermato di non essere stata sfruttata da alcuno, non era stata indicata al capo di imputazione 20) tra le persone offese, così che ne discendeva la necessità di una pronuncia di assoluzione per Q.E., rimanendo a suo carico dichiarazioni, peraltro non confermate di VU.Su..

La Corte d'Appello ne ha confermato l'assoluzione sul preminente rilievo dell'inesistenza dello specifico addebito relativo alla O..

Il ricorso si limita a riportare i motivi di appello evidenziando elementi di fatto, quali controlli di polizia, contenuto di intercettazioni telefoniche eseguite a distanza di anni dai fatti, sollecitando in modo non ammissibile una rivalutazione del materiale probatorio ad opera del giudice di legittimità.

In merito ai restanti punti dell'impugnazione del Procuratore Generale occorre rinviare alla complessiva trattazione relativa alla motivazione della sentenza impugnata da valutarsi unitamente alle articolate doglianze degli imputati.

La fondatezza di alcune deduzioni dei ricorsi degli imputati comporta peraltro l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto.

Ad A.H. e K.A. era ascritto al capo 32) della rubrica, in concorso con altri, il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, T.U.L.St. per la detenzione e vendita in almeno tre occasioni sulla piazza di (OMISSIS) di quantitativi di cocaina di almeno due-tre chili per volta; stupefacente proveniente dal gruppo dei pisani (K.D., DE.Al., AR.El., P. L., in una sola occasione anche K.A.) nel periodo dall'(OMISSIS).

Al capo 37) era ascritto il medesimo reato in relazione all'essersi i prevenuti organizzati per far affluire a (OMISSIS) a più riprese, attraverso "l'ala pisana" dell'organizzazione, quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina da rivendere poi al dettaglio o a spacciatori "locali". In particolare per aver organizzato, nel periodo (OMISSIS), almeno tre viaggi per il recupero a (OMISSIS) di 3, 2 e 3 kg di cocaina da smerciare poi a (OMISSIS).

Il Tribunale, rilevato che oggetto materiale di entrambe le accuse era la sostanza stupefacente acquistata a (OMISSIS) e smerciata a (OMISSIS), aveva affermato la responsabilità dei prevenuti ed aveva riconosciuto (per gli imputati A.H. e K.A.) la continuazione tra i due delitti, essendo gli stessi maturati nel medesimo contesto ed avendo riconosciuto l'esistenza fra i medesimi di un evidente nesso teleologico.

Si sostiene con il ricorso che l'affermazione di responsabilità per il delitto rubricato al capo 32) sarebbe frutto di erronea applicazione della legge penale in quanto la detenzione e lo spaccio successivo all'acquisto, sarebbero meri postfatti assorbiti nella prima condotta illecita loro ascrivibile, e cioè l'acquisto dello stupefacente.

Il motivo di ricorso è fondato.

Invero la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 elenca una serie di condotte tipiche, con la previsione della detenzione in funzione di chiusura rispetto agli altri comportamenti illeciti descritti, tutti puniti allo stesso modo e costituenti, perciò, ipotesi criminose equivalenti, che si pongono in rapporto di alternatività formale; le diverse condotte dalle norme previste perdono la loro individualità se costituiscono manifestazione del potere di disposizione della medesima sostanza; tale assorbimento - con conseguente esclusione del concorso di reati - è subordinato al duplice presupposto che si tratti della stessa sostanza stupefacente e che le condotte siano state poste in essere contestualmente, ossia indirizzate ad un unico fine e senza apprezzabile soluzione di continuità (Cass. Sez. 6 sent. n. 11360 dell'8/7/1994, Rv. 199368, ric. Pancrazio ed altro).

Conformi le sentenze Sez. 6. sent. n. 2411 del 30/6/1998, Rv. 211264 ric. Contini; Sez. 6, sent. n. 16253 del 17/2/2003, Rv. 225628, ric. Angeletti ed altro.

Appare evidente dalla mera lettura del capo di imputazione che oggetto delle due imputazioni era la medesima sostanza, nel momento dell'acquisizione a (OMISSIS) (capo 37) e nel momento immediatamente successivo della cessione a (OMISSIS) (capo 32), così che, in applicazione dei corretti principi affermati in materia, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere che il delitto di detenzione per la vendita e di cessione ascritto ad A.H. ed a K.A. al capo 32) fosse assorbito nella previsione dell'acquisto della sostanza loro ascritta al capo 37).

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio sul punto.

Non si deve far luogo in questa sede ad intervento sul trattamento sanzionatorio che, nel caso, sarà rivalutato, tenendo conto dell'avvenuto annullamento senza rinvio in merito al capo 32), dal giudice del merito al quale, per i motivi che si andranno ad esporre, il procedimento dovrà essere trasmesso per il giudizio di rinvio.

Affrontando il nucleo principale dei ricorsi occorre osservare che la sentenza della Corte d'Appello di Genova non resiste alla censura fondamentale, che le viene mossa da tutti i ricorrenti, di contenere una motivazione del tutto carente, per buona parte apparente, e comunque non idonea a dar conto delle ragioni del rigetto di gran parte delle articolate doglianze che erano state mosse nei confronti della decisione del Tribunale di Chiavari con i motivi di appello.

Ha osservato questa Corte (cfr. per tutte Cass. Sez. 6, 20 aprile 2005, ric. Aglieri ed altri) che "per il generale rinvio operato dall'art. 598 c.p.p. alle disposizioni relative al giudizio di primo grado (fatte salve le diverse espresse previsioni degli artt. 599 e 605 c.p.p.), la sentenza d'appello deve avere i requisiti previsti dall'art. 546 c.p.p. e segnatamente, per quanto rileva in questa sede, "l'indicazione delle conclusioni delle parti" (lett. d) e "la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie" (lett. e). Ciò, ovviamente, nei confini segnati alla cognizione del giudice di secondo grado, cioè "limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" (art. 597 c.p.p., comma 1). Ciò implica, innanzitutto, che il giudice deve esporre, sia pure sinteticamente, i motivi dedotti dall'appellante e le ragioni dell'eventuale pronuncia di rigetto o d'inammissibilità. Nei casi di giudizio su plurime imputazioni e diversi imputati, possono ovviamente trattarsi cumulativamente i motivi comuni e le ragioni del rigetto o della dichiarata inammissibilità purchè risulti incontrovertibilmente che i diversi motivi dei singoli appellanti sono stati presi in considerazione e valutati nella concretezza e specificità delle singole posizioni".

E' arduo ritrovare nella sentenza impugnata una chiara esposizione delle censure mosse alla sentenza di primo grado e l'esposizione delle ragioni per cui tali censure non vengono ritenute fondate.

La Corte d'Appello è ricorsa ad una tecnica espositiva articolata per sezioni, alcune di carattere più generale sulla valutazione della prova e sui diversi episodi criminosi, per poi affrontare le singole posizioni; una tecnica di natura, per così dire, ipertestuale, che avrebbe richiesto un grande controllo dei riferimenti incrociati, unito ad un ampio sviluppo delle parti più generali dove fossero affrontati i nuclei fondamentali delle doglianze degli appellanti.

Ne risulta invece un'esposizione slegata con riferimenti alle sezioni di argomento più generale, che risultano insufficienti, anche perchè in quelle parti della motivazione che avrebbero dovuto

rappresentare la parte più significativa e qualificante della motivazione, la Corte si limita a poche frasi, quasi poche battute, per lo più esponendo una propria, non sempre chiaramente esplicitata, linea di pensiero del tutto svincolata dal contenuto delle censure che formavano l'oggetto principale della sua cognizione.

Sovente la motivazione si riduce non tanto alla confutazione delle tesi degli appellanti quanto alla notazione che si condividono le valutazioni della prima sentenza o che la prima sentenza ha fatto corretto uso dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di chiamate e di riscontri.

Non è dato al giudice di legittimità di cogliere il contenuto del gravame, perchè manca del tutto, se non per fugaci accenni, il riferimento al contenuto di tutte le censure. Diventa quindi arduo per questa Corte, cui compete un sindacato di controllo nei limiti segnati dall'art. 606 c.p.p., lett. e) avere compiuta conoscenza dei motivi di doglianza degli appellanti per verificare la congruità e la pertinenza delle ragioni del rigetto.

I ricorrenti sono stati quindi costretti a riferirsi, nei loro ricorsi per cassazione, alle diffuse doglianze sottoposte alla Corte territoriale e questa Corte ad affrontare l'esame dei motivi d'appello e quando si è trattato di affrontare, come esplicitato più sopra, questioni di diritto in materia di incompetenza, inutilizzabilità e nullità, il riferimento obbligato è stato alla decisione del Tribunale, unico provvedimento dotato di motivazione fra quelli dei giudici del merito.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicchè è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello.

E' principio condiviso dal collegio, che tuttavia deve rilevare come l'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado sia possibile soltanto se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice.

E' stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che l'ambito della necessaria, autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione, in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione.

Ribadita pertanto la legittimità della motivazione per relationem, nei termini sopra indicati, è però assolutamente necessario che la posizione del singolo imputato risulti essere stata specificamente considerata e che i motivi d'appello siano stati esaminati e valutati, sia pure per ritenerli inconferenti o infondati.

Nella sentenza in esame, pur risultando affrontata la posizione degli appellanti, nella sostanza non ne sono state considerate le doglianze nei confronti della sentenza di primo grado, non potendosi ritenere quale valutazione delle stesse le generiche frasi della sentenza in cui concorda con il primo giudice, frasi da cui si può solo dedurre che i giudici d'appello hanno respinto il gravame, ma da cui non emerge alcuna spiegazione delle ragioni del rigetto dei motivi d'appello. Una tale modalità di motivazione vanifica del tutto il doppio grado di giurisdizione, che solo formalmente assolve alla funzione voluta dal legislatore, risolvendosi in un inutile formalismo privo di concreto contenuto (cfr. Cass. sez. 3A, 14.2.1994, Jancovits; sez. 4A, 22.12.1995, Mahovic; sez. 4A 25.2.1999, Zodi; sez. 6A, 20.4.2005, Aglieri ed altri).

Tenuto conto di quanto sopra la sentenza è stata annullata nella maggior parte delle sue statuizioni, avendo questa Corte affrontato e risolto sulla base delle risultanze dei provvedimenti impugnati le sole questioni concernenti censure di diritto che prescindevano da una valutazione del materiale offerto alla cognizione del giudice del merito.

Considerato che il procedimento ha tratto origine dalle dichiarazioni di VU.Mi., a cui sono aggiunte in un secondo tempo quelle della sorella Su., e, dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, quelle di uno degli accusati, PR.Lu., la valutazione delle dichiarazioni dei predetti è stata centrale nella motivazione del Tribunale e nelle doglianze degli imputati in sede di appello, prima, e di ricorso per cassazione in seguito.

Anche la Corte d'Appello ha considerato centrale affrontare espressamente il problema ed ha ritenuto di dedicarvi una delle sezioni in cui è articolata la motivazione.

Tuttavia il ragionamento della Corte si è limitato a poche battute anche quando, con inversione totale delle valutazioni del primo giudice, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni di VU.Su. la cui inaffidabilità era stata evidenziata dal Tribunale.

Il primo giudice aveva affrontato il problema dell'attendibilità di VU.Mi. valutandone la credibilità personale, esaminandone le condizioni di vita quando era in (OMISSIS), le vicissitudini una volta giunta in (OMISSIS), con riferimento alla sua attività di prostituzione, ai procedimenti in cui si era trovata coinvolta, alle motivazioni della propria decisione di collaborazione, valutandone anche le condizioni psichiche e di eventuale rilievo psichiatrico, l'esistenza di rancori che ne potessero aver determinato la decisione di denunciare tutte le persone oggetto delle sue dichiarazioni.

Aveva poi il Tribunale verificato l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni della VU. sotto il profilo della precisione coerenza e spontaneità rilevando come le medesime avessero consentito di far luce su delitti dei quali gli inquirenti ignoravano del tutto gli autori e come, se complessivamente valutate, fossero caratterizzate da costanza, non comune ampiezza di contenuti e coerenza interna, estrema precisione con riferimento a luoghi e date.

Aveva infine affrontato la questione dei riscontri esterni a quelle dichiarazioni ed aveva concluso che ne esistevano di sufficienti circa la sussistenza dei fatti narrati, mentre sotto il profilo dell'attribuzione dei comportamenti all'uno o all'altro dei soggetti coinvolti, i riscontri erano più labili ed a volte avevano segno opposto, come nel caso degli alibi di alcuni soggetti accusati dalla donna che invece erano stati riscontrati.

Aveva poi dato conto di un'espressa ritrattazione della VU., con lettera indirizzata al Tribunale, delle accuse mosse contro AL. D., ritrattazione accertata come attendibile essendo emerso che il predetto all'epoca in cui si sarebbero verificati nei quali la VU. l'aveva coinvolto era detenuto in (OMISSIS).

Aveva concluso il Tribunale che le dichiarazioni di VU.Mi. erano sufficientemente attendibili per quel che concerneva la ricostruzione dei fatti, mentre erano meno attendibili circa l'attribuzione delle responsabilità alle singole persone, ritenendo che fosse corretta una valutazione frazionata delle dichiarazioni della collaborante.

Tutti gli imputati appellanti avevano censurato sotto diversi profili la ritenuta attendibilità della VU..

Era stata confutata (A.H.) l'attendibilità intrinseca della chiamata in reità, per mancanza di spontaneità, precisione, completezza della narrazione dei fatti coerenza e costanza e s'era poi contestata la valutazione frazionata della chiamata di correo fatta propria dalla sentenza di primo grado, incompatibile logicamente con l'unitarietà delle propalazioni della VU.. Era stato posto l'accento (B.M., BA.Fl., D.I., BL.Ri., DY.Ka. e S. L.) sulle imprecisioni e superficialità, quando non erano caluniose, delle attribuzioni personali di responsabilità. Era stata rilevata (DE.Al., K.D., L.M., Z. S., ZY.Va.) l'erroneità dei criteri secondo cui erano state ritenute attendibili le dichiarazioni dei tre collaboratori, con riguardo alla dichiarata ed accertata scarsa attendibilità della VU.Mi., considerata sufficientemente riscontrata sul ricorrere degli episodi a cui aveva fatto riferimento, ma rivelatasi imprecisa e superficiale nelle attribuzioni personali di responsabilità, quando non aveva scientemente calunniato qualche soggetto contro cui aveva risentimento. La propalante era risultata poi testimone inattendibile e falsa anche nell'ambito di un diverso procedimento svoltosi davanti alla Corte d'Assise di Lucca (in sostanza anche D.R. e D.T., K.A.).

K.I., KO.In. avevano mosso censure alla sentenza di primo grado con riferimento alla qualifica giuridica da attribuire alle due sorelle VU., se chiamanti in correità anziché quella di chiamanti in reità o qual'altra; al problema relativo anche alla qualità e quantità di riscontri necessari al fine di rendere utili, ai fini processuali, quelle dichiarazioni; ai riscontri che potevano essere utilizzati e la loro valenza di dover fungere o meno da mero "rafforzamento" o di essere, invece, muniti di autonoma e propria forza probante; alle contraddizioni e contraddittorietà ritenute sussistenti nella prima sentenza. Sulla mancanza di riscontri anche A.F. e CY.Bl..

A fronte di una tale mole di articolate censure, sia sulla correttezza dei criteri prima enunciati e poi applicati dal primo giudice nella valutazione delle dichiarazioni della VU., sia sui concreti elementi esaminati per ritenere l'attendibilità personale della dichiarante e l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, la Corte d'Appello ha apoditticamente affermato: si concorda con la valutazione di sufficiente attendibilità espressa dal Tribunale di Chiavari nei confronti delle dichiarazioni di VU.Mi., considerata la personalità della stessa, caratterizzata da una notevole capacità di ricordare ed il suo ruolo di persona offesa nella maggior parte dei reati oggetto del procedimento.

Alle censure degli appellanti la Corte territoriale non ha quindi contrapposto alcuna concreta giustificazione delle ragioni del rigetto dei motivi d'appello, essendo del tutto evidente che quella della sentenza impugnata è una motivazione apparente, che non soddisfa quel minimo di approfondimento delle questioni, che la Corte aveva peraltro ritenute centrali nell'economia della valutazione della prova in un processo come il presente in cui il nucleo principale dell'impianto probatorio sta nelle affermazioni di VU. M..

In relazione alle dichiarazioni di VU.Su. il Tribunale era giunto ad una valutazione di generale inattendibilità, trattandosi di fonte non autonoma e non utilizzabile quale riscontro di altre chiamate in correità. Rilevato che una delle principali fonti di riscontro delle dichiarazioni di VU.Mi. erano state quelle della sorella Su., il primo giudice ne aveva approfondito la valutazione ricercando gli

elementi di credibilità intrinseca e quelli da cui desumere se si trattasse o meno di fonte indipendente da quella della quale si poneva come riscontro.

Ha quindi esaminato la personalità della dichiarante rilevandone le differenze rispetto a quella della sorella, osservando come l'inizio della sua collaborazione non avesse avuto i caratteri della spontaneità di quello di Mi. e come avesse avuto periodi di interruzione, con rientro della ragazza in (OMISSIS), fino al suo definitivo ritorno in (OMISSIS) ed alla verbalizzazione delle dichiarazioni davanti al Pubblico Ministero.

Ha evidenziato il giudice come le due sorelle, soprattutto nel primo periodo di permanenza di Su. in luogo protetto, avessero avuto ampia possibilità di contatto e di scambio di informazioni su quanto andavano dichiarando alla polizia.

Ha anche rilevato come la più giovane delle sorelle VU. avesse manifestato gravi incertezze nei riconoscimenti di persona commettendo chiari errori, di sovente dello stesso segno di quelli della sorella, così che ne aveva tratto una convinzione di generale inattendibilità, e comunque di non utilizzabilità delle stesse quali riscontri delle affermazioni di Mi., soprattutto quanto all'individuazione dei singoli autori dei fatti criminosi, proprio a causa di mancanza di autonomia.

La Corte d'Appello aveva, al contrario, ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni di VU.Su. affermando che le stesse potevano entrare a pieno titolo nel materiale probatorio utilizzabile al fine della decisione.

La Corte territoriale a quel proposito aveva motivato il proprio espresso dissenso dalle valutazioni del Tribunale affermando che:

anche VU.Su. aveva mostrato capacità di ricordare e possiede il ruolo di persona offesa; è pur vero che tra certe dichiarazioni di VU.Mi. e di VU.Su. sussistono peculiari convergenze che in qualche caso suggeriscono l'ipotesi di una versione concordata tra le due sorelle; d'altra parte va considerato che non vi sono indicazioni sicure di un ruolo gregario.

Ricorrendo per l'annullamento della decisione della Corte, gli imputati A.H., A.F., B.M., BL. R., D.R., D.T., K.D., DY. K., L.M., S.L., Z.S. e Z. V. hanno evidenziato la palese illogicità di una motivazione, superficiale ed apodittica, in quanto sformita di qualsivoglia riscontro negli atti del processo, dove da un lato si adombra l'ipotesi di una versione concordata fra le sorelle e dall'altro si asserisce che non vi sono indicazioni sicure di un ruolo subalterno di VU.Su. rispetto all'altra, con ragionamento contraddittorio di una motivazione, che non avrebbe tenuto conto di elementi negativi evidenziati anche nell'impugnazione in appello sui rapporti ed i contatti fra le sorelle.

Anche quanto alla valutazione da parte della Corte territoriale dell'attendibilità delle dichiarazioni di VU.Su., ad avviso del collegio si ripropongono, se possibile in modo ancor più grave, i vizi già evidenziati in relazione alla giustificazione della decisione relativa al contributo dichiarativo della sorella Mi..

La Corte si è limitata a poche affermazioni riferite alla capacità di ricordare ed al ruolo di persona offesa della dichiarante, senza affrontare, come sarebbe stato suo onere, tutti i passaggi della motivazione del Tribunale con i quali era stato dato conto del giudizio negativo sull'attendibilità della dichiarante.

Infatti anche in caso di radicale rovesciamento di una valutazione essenziale nell'economia della motivazione, in un processo nel quale sono determinanti i contributi dichiarativi di alcuni soggetti

chiamanti in reità, o in correità, debbono operare, ad avviso del collegio i medesimi criteri che, questa Corte ha affermato per il caso di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice.

Il secondo giudice invero "ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati".

Non è quindi sufficiente la manifestazione generica di una differente valutazione, ma occorre il riferimento a dati fattuali che conducano univocamente al convincimento opposto rispetto a quello del giudice la cui decisione non si condivide.

Come rilevato sopra, a fronte di un'ampia disamina da parte del Tribunale delle condizioni da cui dedurre o meno un giudizio di autonomia ed indipendenza delle dichiarazioni di VU.Su., la Corte non ha ritenuto di dover affrontare i diversi passaggi della motivazione del primo giudice per dimostrarne la possibile erroneità e giungere a conclusioni diverse, ma si è limitata ad affermare in modo del tutto generico la propria contraria opinione sul punto.

Anche sotto un tale profilo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per una rinnovata valutazione di merito.

In relazione alla valutazione delle dichiarazioni di PR.Lu. il Tribunale aveva diffusamente giustificato il proprio giudizio di attendibilità, e di valore anche come riscontro alle affermazioni di VU.Mi., questo pur considerato che il PR. si era deciso alla collaborazione dopo l'arresto e presumibilmente in vista di benefici di carattere processuale (sulla misura cautelare) e sostanziale (sulla pena); aveva evidenziato gli elementi da cui traeva un giudizio di autonomia delle sue dichiarazioni - anche se rilasciate dopo aver avuto piena notizia delle affermazioni delle VU. - poste a base dell'ordinanza cautelare eseguita nei suoi confronti. Si era soffermato il primo giudice sulla coerenza e precisione delle affermazioni, sulla mancanza di indicazioni circa una motivazione di inimicizia o risentimento di PR. nei confronti di qualcuno degli altri imputati e ne aveva tratto quindi il giudizio di attendibilità.

Le impugnazioni di A.H., B.M., BL.Ri., D.R., D.T., K.D., DY.Ka., K. A. e S.L. avevano evidenziato sia la scarsa autonomia delle dichiarazioni del predetto, successive al momento in cui aveva avuto conoscenza delle affermazioni di VU.Mi., sia la genesi della decisione di collaborare che viene vista nella reazione all'arresto avvenuto per colpa di K.D., nei cui confronti il PR. aveva un evidente rapporto di subalternità; la scarsa credibilità delle dichiarazioni tenuto conto dell'evidente atteggiamento di compiacenza del propalante verso i rappresentanti della pubblica accusa; le condizioni individuali del PR., soggetto pregiudicato e, per di più, inserito, in tesi d'accusa, nella stessa associazione di tipo mafioso; la carenza di spontaneità e di autonomia della chiamata in correità; la mancanza di riscontri esterni al portato dichiarativo del PR..

Come evidenziano i ricorrenti chiedendo l'annullamento della sentenza, sul punto la Corte d'Appello era stata più sbrigativa che in altri passaggi, affrontando gli appelli e rigettandoli con l'affermazione di concordare con la valutazione di sufficiente attendibilità manifestata dal Tribunale di Chiavari nei confronti delle dichiarazioni del PR., considerati l'assenza di inimicizia o contrasti con gli altri imputati e l'ampio riconoscimento degli addebiti.

Ritiene il collegio che anche sul punto della valutazione della credibilità del PR., altro elemento fondamentale dell'impianto probatorio, la Corte di merito non abbia assolto al proprio dovere motivazionale, avendo omesso ogni considerazione delle concrete doglianze dei ricorrenti ed essendosi limitata, una volta deciso di concordare con le prospettazioni del Tribunale, a ripeterne a mò di riassunto stringatissimo i punti della decisione riguardanti l'assenza di rapporti di inimicizia con altri imputati ed il riconoscimento degli addebiti, omettendo del tutto di considerare un punto centrale sottolineato dalle impugnazioni, che era quello della denunciata mancanza di autonomia delle sue dichiarazioni da quelle di VU.Mi..

In definitiva in tema di valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei dichiaranti VU.Mi., VU.Su. e PR.Lu. la motivazione della Corte territoriale è del tutto apodittica ed apparente così che sul punto dovrà essere pronunciato annullamento con rinvio al giudice di merito in grado di appello che dovrà affrontare le articolate doglianze dei ricorrenti sulla credibilità e sui riscontri delle dichiarazioni accusatorie dei predetti alla luce dei principi che questa Corte ha più volte affermato.

In particolare (Cass. Sez. 6, 20.4.2005, Aglieri ed altri) si è rilevato che "la valutazione delle chiamate in correità (art. 192 c.p.p., comma 3) deve avvenire con la previa, rigorosa verifica dell'attendibilità dei dichiaranti e delle relative dichiarazioni, secondo il metodo più volte indicato da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 1653 del 22.2.93, Marino, nonché sz. 2A n. 15756 del 3.4.03, Papalia e n. 2350 del 26.1.05, Contrada). Il giudice deve in primo luogo affrontare il problema della credibilità del dichiarante, in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con gli accusati, alla genesi e alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici.

In secondo luogo, deve valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, verificandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della spontaneità ed autonomia, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e costanza. Infine, egli deve esaminare l'esistenza di riscontri esterni, ai fini della necessaria conferma di attendibilità.

L'esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perchè non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità (come prescrive l'art. 192 c.p.p., comma 3), se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa".

E' stato anche evidenziato (Cass. Sez. Sez. 4, sent. n. 5821 del 10/12/2004 Rv. 231301 Imp.: Alfieri ed altri) che è necessario poi che i riscontri siano "indipendenti" dalla chiamata, cioè provengano da fonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il cd. fenomeno della "circularità", cioè, in definitiva, che sia la stessa chiamata a convalidare sè stessa. Non occorre, peraltro, che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perchè, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità.

Per quanto concerne l'autonomia e la spontaneità di plurime dichiarazioni accusatorie, in caso di dubbio (e tanto più di specifica censura) sulla circolarità della prova, è necessario verificare non soltanto se la convergenza di più dichiarazioni non sia l'esito di collusione o concerto calunnioso, ma anche se tale consonanza non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, pur senza alcuna preconcetta malafede.

Occorrendo, infatti, la certezza che i coimputati abbiano detto la verità, è indispensabile che il giudizio di attendibilità intrinseca sia particolarmente severo e scrupoloso, in modo da allontanare

ogni ragionevole dubbio di reciproche influenze e di progressivo allineamento dei dettagli originariamente divergenti di ciascuna di esse (cfr. Cass. sez. 1A n. 13279/90, Barbato; sez. 5A 9001/2000, Madonia; sez. 6A, n. 6422/2004, Goddi; sez. 6, 20.4.2005, Aglieri ed altri).

Le chiamate accusatorie ed i riscontri esterni devono poi essere individualizzanti, ossia devono riguardare direttamente l'imputato in relazione allo specifico fatto storico a lui contestato: se oggetto della prova è lo specifico fatto e la sua attribuibilità al singolo imputato, oggetto della chiamata e dei riscontri d'attendibilità (art. 192 c.p.p., comma 3) deve essere lo stesso specifico fatto, con riferimento all'imputato cui è ascritto. E' possibile ritenere che due o più chiamate si riscontrino vicendevolmente soltanto se vi è convergenza in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato, come questa Corte ha già precisato (cfr. Cass. 7627/1996, Alleruzzo, rv 206589), escludendo la sussistenza degli elementi di conferma di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 con riguardo a due chiamate, la prima delle quali collocava l'accusato solo nella fase iniziale del delitto e l'altra solo in una fase successiva (Cass. sez. 6, 20.4.2005, Aglieri ed altri).

Inoltre, affinché le più chiamate in reità o correità, provenienti da soggetti diversi, possano valere come riscontro reciproco (sempre che esse risultino spontanee e tra loro indipendenti), è necessario che, per ogni singola chiamata, il giudice proceda alla verifica sopra indicata, in ordine alla credibilità del chiamante e all'attendibilità della dichiarazione.

Il fatto che di una chiamata il giudice si avvalga soltanto come riscontro esterno d'altra chiamata non esenta dall'obbligo di verificare - e motivare - credibilità del chiamante e attendibilità delle dichiarazioni rese.

Questa Corte ha più volte affermato che, anche per la valutazione delle chiamate in correità, rimane valido il principio della cd.

"frazionabilità" delle dichiarazioni: ne consegue che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno.

Ma affinché ciò sia ammissibile è necessario, in primo luogo, che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti, intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate (cfr. Cass. sez. 1A, n. 468/2001, Orofino) e, in secondo luogo, che la falsità o l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante.

Quando ragionevolmente si prospetta dalle parti, e ancor più quando oggettivamente si constata, un'ipotesi siffatta, l'obbligo motivazionale del giudice ne risulta rafforzato (Cass. sez. 6, 20.4.2005, Aglieri ed altri), non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante.

Occorre a questo punto esaminare i singoli ricorsi degli imputati, per i motivi diversi da quelli esaminati sopra, nonché il ricorso del Procuratore Generale relativamente alle assoluzioni confermate dalla Corte territoriale ed a quelle deliberate dallo stesso giudice di appello.

Il ricorso di A.H., come visto sopra, lamenta, fra l'altro:

- la mancanza di motivazione in ordine alla conferma della propria condanna per i delitti in materia di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione rubricati sub 1) per i fatti di (OMISSIS), sub 14) per i fatti di (OMISSIS), sub 20) per i fatti di (OMISSIS), sub 28) per i fatti di (OMISSIS), sub 38) per i fatti di (OMISSIS) e sub 43) per i fatti di (OMISSIS);

- la mancanza di motivazione in merito alla conferma della propria condanna per i delitti in materia di stupefacenti ai capi 37) e 39);

- la mancanza di motivazione in merito alla conferma della propria condanna per il delitto di induzione all'immigrazione clandestina di VU.Su. finalizzato all'invio della stessa alla prostituzione rubricato al capo 23);

- la mancanza di motivazione in merito alla conferma della propria condanna per il delitto di tentato omicidio di cui al capo 44).

Nei motivi di ricorso che riguardano le conferme da parte della Corte d'Appello della sentenza di condanna di primo grado il ricorrente mette in evidenza le carenze della motivazione della sentenza impugnata, con principale riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei dichiaranti VU. e PR.. Si contesta anche il valore di riscontri ritenuti rilevanti per le dichiarazioni dei predetti in relazione ai diversi episodi criminosi contestati.

E' evidente che l'annullamento della sentenza per l'omessa motivazione da parte della Corte territoriale sulla ritenuta attendibilità delle principali fonti di accusa travolge l'intera decisione sul merito delle sopra citate imputazioni, su cui dovrà intervenire la pronuncia del giudice di rinvio che dovrà rivalutare, oltre al valore delle dichiarazioni accusatorie, la validità dei riscontri indicati dalla sentenza del Tribunale per ciascuno degli episodi in contestazione.

Resta fermo quanto già deliberato in merito al capo 32), che questa Corte ha ritenuto assorbito nel capo 37).

AL.Da. ricorre in modo specifico avverso la condanna, per i capi 38) e 4) d'imputazione riguardanti lo sfruttamento della prostituzione rispettivamente in zona di (OMISSIS) in zona di (OMISSIS).

In sostanza, anche se con motivi meno diffusi di altri ricorrenti, sottopone a critica l'impianto probatorio ritenuto adeguato dalla Corte territoriale con una motivazione che questo Collegio ha valutato del tutto carente. Anche per la sua posizione ha rilievo l'omessa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei dichiaranti VU. e PR., così che l'annullamento della sentenza per omessa motivazione da parte della Corte territoriale sulla ritenuta attendibilità delle principali fonti di accusa travolge l'intera decisione sul merito delle sopra citate imputazioni.

A.F., che ricorre contro la condanna per il reato di sfruttamento della prostituzione in zona di (OMISSIS), di cui al capo 20) di imputazione, aveva articolato quanto alla specifica affermazione di responsabilità motivi riferiti all'attendibilità delle dichiarazioni VU.Mi. e Su..

Come s'è rilevato, il ricorso è fondato e la sua posizione dovrà essere rivalutata sul punto dal giudice del rinvio.

Analoghe considerazioni debbono essere fatte in merito al ricorso di AS.AI. che si riferisce alla condanna per il delitto di sfruttamento della prostituzione in zona di (OMISSIS) di cui al capo 38) di imputazione ed aveva censurato la motivazione della Corte territoriale sul punto.

Anche B.M. ricorre contro la condanna per il delitto di sfruttamento della prostituzione in zona di (OMISSIS), di cui al capo 38) di imputazione deducendo, come già rilevato più sopra, la mancanza di motivazione della sentenza sul punto delle valutazioni di attendibilità dei dichiaranti. Come s'è visto sul punto il ricorso è fondato e la sua posizione in merito dovrà essere rivalutata dal giudice del rinvio.

Ugualmente deve essere accolto il ricorso di BA.Fl., condannato dal Tribunale per il delitto di sfruttamento della prostituzione in zona di (OMISSIS) di cui al capo 20) di imputazione.

BE.Ja.Me. ricorre contro la condanna per il delitto di sfruttamento della prostituzione in zona di (OMISSIS) di cui al capo 1) di imputazione; anche nel suo caso l'annullamento della sentenza con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni che sorreggono l'impianto accusatorio comporta la sottoposizione della sua posizione al nuovo giudizio in sede di rinvio.

Deve essere pure accolto il ricorso di BL.Ri., condannato dal Tribunale in quanto ritenuto responsabile anche del delitto di sfruttamento della prostituzione in zona di (OMISSIS), di cui al capo 38) d'imputazione, il quale aveva espressamente denunciato la carenza motivazionale della sentenza impugnata, sul punto della valutazione delle dichiarazioni di VU. e PR..

Anche la posizione di CY.Bl., in accoglimento del suo ricorso dovrà essere sottoposta al giudice del rinvio con riguardo alla condanna per il delitto di sfruttamento della prostituzione commesso in (OMISSIS), di cui al capo 20) di imputazione, per l'evidente incidenza dell'omissione di motivazione in ordine alle valutazioni delle dichiarazioni delle sorelle VU..

Analoghe considerazioni per il ricorso di D.I., con riferimento alla condanna per il delitto di sfruttamento della prostituzione commesso in (OMISSIS), di cui al capo 20) di imputazione.

Anche il ricorso di DE.Al., condannato per i delitti di sfruttamento della prostituzione in zona di (OMISSIS) di cui al capo 38) dell'imputazione nonché per le cessioni di stupefacenti di cui ai capi 37) e 39) dell'imputazione, aveva dedotto la mancanza di motivazione dipendente dall'omessa considerazione dei motivi di appello concernenti l'attendibilità delle dichiarazioni VU. e PR. poste alla base dell'impianto probatorio che ne doveva dimostrare la responsabilità.

La riscontrata nullità di motivazione riporta la posizione del DE. all'esame del giudice del rinvio.

Devono essere poi accolti anche i ricorsi di D.R. e D. T., in relazione alla loro condanna per il delitto di sfruttamento della prostituzione in zona di (OMISSIS) di cui al capo 43) dell'imputazione, nella parte in cui deducevano mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove non esaminava adeguatamente le doglianze degli atti di appello in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni delle sorelle VU. e del PR.. Il giudice del rinvio dovrà valutare anche le doglianze in relazione ai riscontri ed all'individuazione delle persone sfruttate.

La posizione di DY.Ka., condannato dal Tribunale per il delitto di sfruttamento della prostituzione nella zona di (OMISSIS), di cui al capo 38) d'imputazione, condizionata dalla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle VU. e di PR., dovrà formare oggetto del giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza relativamente a tale imputazione per la carenza motivazionale già evidenziata.

Il ricorso di K.A., in relazione alla cui posizione già è stato ritenuto l'assorbimento della previsione di detenzione e spaccio di stupefacenti rubricata al capo 32) in quella di acquisto della medesima quantità lui ascritta al capo 37), deve essere accolto per i motivi sopra evidenziati relativamente alle

dichiarazioni delle VU. e del PR., con riferimento ai due delitti in materia di sostanze stupefacenti (cui ai capi 37) e 39), posto che sono sempre le dichiarazioni di costoro e la loro valutazione di attendibilità al centro della motivazione del primo giudice.

K.D., ricorre contro la conferma della condanna per i delitti in materia di sostanze stupefacenti di cui ai capi 37) e 39), nonché di sfruttamento della prostituzione in zona di (OMISSIS) rubricato al capo 38. Centrale all'impugnazione del K. è la critica alla motivazione della sentenza con riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di VU. e PR..

Il ricorso, per i motivi ampiamente sopra esaminati è fondato così che anche la sua posizione dovrà essere rivalutata dal giudice del rinvio.

K.I. e KO.In. ricorrono contro la condanna per i delitti di sfruttamento della prostituzione di cui ai capi 1) e 20) di imputazione, commessi rispettivamente in zona di (OMISSIS) e di (OMISSIS). Contestano i criteri di valutazione delle dichiarazioni delle sorelle VU. e deducono mancanza di motivazione sulla loro specifica doglianza riguardante l'omessa assunzione di una prova decisiva per essere stata negata l'escussione della teste R.A., che avrebbe potuto portare all'esclusione della loro responsabilità per i delitti loro ascritti.

La nullità della sentenza d'appello relativamente all'omessa motivazione sulle valutazioni delle dichiarazioni delle VU. comporta la necessità di sottoporre anche la posizione di questi ricorrenti alla valutazione del giudice del rinvio, cui spetterà anche ogni valutazione sulla decisività della testimonianza R..

Anche L.M. ricorre con riferimento alla ritenuta sua responsabilità relativamente allo sfruttamento della prostituzione in zona di (OMISSIS), di cui al capo 20) d'imputazione ed anche la sua posizione raggiunta dalle affermazioni delle VU. dovrà formare oggetto di valutazione in sede di rinvio, attesa la già evidenziata nullità, sul punto, della sentenza impugnata.

Analoghe a quella di L.M. sono le posizioni di N. S., SH.Ba., S.L. e V.R., ricorrenti con riferimento alla loro condanna per il delitto di sfruttamento della prostituzione in zona di (OMISSIS), di cui al capo 20) d'imputazione.

SH.De., ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di sfruttamento della prostituzione in zona di (OMISSIS), di cui al capo 43) d'imputazione, aveva denunciato il totale disinteresse della sentenza di appello rispetto alle doglianze articolate nei motivi di appello circa la valutazione delle dichiarazioni a suo carico delle sorelle VU.. Come già ripetutamente osservato il ricorso sul punto è fondato e ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio di ogni valutazione sulla posizione del prevenuto al nuovo giudizio di appello.

Z.S., ricorrente con riferimento alla condanna per il delitto di sfruttamento della prostituzione in zona di (OMISSIS) di cui al capo 43) d'imputazione, aveva contestato sia l'attendibilità delle dichiarazioni della VU. che l'esistenza di adeguati riscontri.

La nullità della sentenza di appello derivante dall'omissione di motivazione sull'attendibilità della VU. impone di affidare la sua posizione (processualmente corretta, come s'è visto nell'affrontare la doglianza relativa alla nullità della citazione per pretesa violazione delle norme sulla notificazione all'estero e non come latitante) al nuovo giudizio di appello, in sede di rinvio.

ZY.Va., ricorrente con riferimento alla condanna per il delitto di sfruttamento della prostituzione in zona di (OMISSIS) di cui al capo 43) d'imputazione, nonché per il delitto di tentato omicidio per

l'aggressione in danno di BL.Fr., di cui al capo 44) dell'imputazione, aveva contestato sia l'attendibilità delle dichiarazioni della VU., che l'esistenza di adeguati riscontri.

Sotto il profilo dell'omessa motivazione sulle doglianze degli atti di appello relativi alla valutazione delle dichiarazioni VU. il ricorso è fondato e comporta l'annullamento della sentenza con rinvio a nuovo giudizio di appello nel quale la nuova valutazione delle dichiarazioni di cui sopra potrà portare alla rivalutazione anche degli elementi individuati come riscontri.

Tutti i sopra citati imputati, con esclusione di L.M., ricorrono anche con riferimento alla condanna per il delitto di associazione per delinquere di cui al capo 50) dell'imputazione come qualificato dal Tribunale.

La Corte d'Appello ha dedicato all'imputazione associativa un paragrafo della motivazione in cui ha affermato che la sussistenza della struttura associativa emergeva dalla disamina delle singole vicende relative all'attività degli imputati nelle varie zone in cui avevano sfruttato e favorito la prostituzione delle connazionali o di altre donne immigrate. Peraltro per ciascuna delle vicende sopra menzionate la Corte territoriale aveva fatto leva in primo luogo sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni acquisite dalle sorelle VU. e dal PR.. E' quindi evidente che il vizio di fondo della sentenza impugnata, di omessa motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni centrali nell'economia della prova nel procedimento, si ripercuote sulla valutazione relativa al ricorrere del delitto associativo.

La Corte peraltro fa riferimento all'esistenza di una struttura organizzativa per i controlli sulla strada dell'attività delle prostitute e dell'esistenza di basi logistiche e della dotazione di autovetture a disposizione di tutti i membri. Tuttavia la Corte di merito si limita a fare asserzioni senza fornire un qualsiasi aggancio ad emergenze processuali, che con ogni probabilità sono nuovamente da riportare ai contributi delle dichiarazioni degli imputati che hanno collaborato nel corso dell'indagine.

La situazione è ancora peggiore quando la Corte affronta il problema della prova della partecipazione dei singoli all'organizzazione, perchè per ciascuno opera un mero rinvio alle risultanze della sezione 4, nella quale viene esaminato il ricorrere dei vari delitti scopo contestati agli imputati, senza una chiara valutazione, se non in via del tutto incidentale, dei singoli apporti, in una generale confusione dovuta all'estrema sintesi che ne fa ancora una volta una motivazione del tutto apparente ed in sostanza inesistente.

Il ricorso dei sopra citati imputati dovrà quindi essere accolto anche con riferimento alla ritenuta responsabilità in merito al delitto associativo loro ascritto al capo 50) dell'imputazione, nella qualificazione giuridica attribuitagli dal Tribunale.

Il Procuratore Generale di Genova ricorre, come s'è visto più sopra, per l'annullamento della sentenza in merito alle assoluzioni da taluni dei reati ascritti agli imputati di cui sopra ed in merito alle conferme delle assoluzioni pronunciate in primo grado in relazione ad altri imputati.

E' innanzitutto da osservare come il ricorso del Procuratore Generale di Genova con riferimento al capo di imputazione n. 50) riguardi tutti gli imputati condannati con la sentenza di primo grado per il delitto associativo e per questi il ricorso verta sulla qualificazione giuridica del fatto loro ascritto.

Già s'è rilevato come sul punto il ricorso del Pubblico Ministero sia inammissibile, così che per tutti i predetti imputati, ricorrenti o meno (e dei ricorsi in merito alla partecipazione al delitto associativo s'è dato conto più sopra) resta ferma la qualificazione giuridica attribuita ai fatti dal Tribunale.

Non rimane che rilevare come, essendo stato L.M. assolto dal delitto associativo sub 50) e non essendo ricompresa la sua posizione fra quelle in relazione alle quali il Procuratore Generale ha proposto ricorso sulla partecipazione all'organismo criminale, comunque qualificato, la sua assoluzione debba ritenersi definitiva.

Il ricorso del Procuratore Generale ha poi riguardato le seguenti pronunce assolutorie.

A.H.: la Corte ne aveva confermato l'assoluzione avvenuta in primo grado per i reati di cui ai capi 2 (violenza sessuale commessa in zona di (OMISSIS)), 10 (sfruttamento della prostituzione in (OMISSIS)), 17 (procurato aborto in (OMISSIS)), 18 (violenza sessuale in (OMISSIS)) e 34 (traffico di stupefacente in (OMISSIS)) dell'imputazione; deduce il ricorrente che in relazione ai motivi di appello del Pubblico Ministero, che lamentavano l'erronea assoluzione decretata in primo grado per i reati a sfondo sessuale e le residue ipotesi di sfruttamento della prostituzione e di traffico di stupefacenti, la Corte territoriale non si era espressa, non prendendoli neppure in considerazione, con una vera e propria mancanza grafica di motivazione.

Il ricorso del Procuratore Generale va, pertanto, accolto.

E' poi fondato il ricorso del Procuratore Generale dove deduce mancanza totale di motivazione in merito all'appello a suo tempo proposto avverso l'assoluzione di AL.Da. per il reato di traffico di stupefacenti in (OMISSIS), di cui al capo 34) dell'imputazione, in ordine al quale nulla è stato rilevato dalla Corte territoriale con vera e propria omissione di motivazione.

Sempre in relazione ad AL.Da. la Corte d'Appello aveva ritenuto di assolvere l'imputato per i delitti di sfruttamento della prostituzione avvenuti rispettivamente in (OMISSIS) (capo 28) ed in (OMISSIS) (capo 33), in relazione ai quali era stato condannato in primo grado. Il Procuratore Generale ricorre con riferimento all'assoluzione dal delitto rubricato al capo 28), evidenziando che la Corte territoriale nel riformare la prima sentenza si era limitata a dichiarare insufficiente come prova della presenza del prevenuto a (OMISSIS) in quel periodo l'esistenza di un solo controllo ad opera della polizia.

Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in merito all'esistenza di una nutrita serie di documenti attestanti al contrario che AL. si trovava in (OMISSIS) nel periodo in cui si sarebbero verificati i fatti.

Il motivo è fondato in quanto, se è pur vero che la Corte non può rivalutare il materiale probatorio del giudizio di impugnazione, peraltro il ricorrente non chiede una nuova e diversa valutazione del fatto, ma sottolinea esclusivamente l'estrema povertà della motivazione del giudice che a fronte di un materiale che avrebbe dovuto quanto meno analizzare per confutarne la rilevanza, si ferma alla constatazione che un solo controllo su strada come riscontro sarebbe troppo poco.

Pare al collegio che non assolva all'obbligo di motivazione il giudice di appello che nel riformare la sentenza di primo grado ometta di esaminare l'intero quadro probatorio, a carico o a favore dell'imputato, per giustificare, con puntuale riferimento al provvedimento impugnato ed alle deduzioni delle parti, la propria diversa conclusione in merito al valore delle prove e dei riscontri.

E' poi fondato quanto dedotto dal Procuratore Generale ricorrente circa la mancanza di motivazione circa la conferma dell'assoluzione di DE.Al. per il reato di cui al capo 41) in materia di stupefacenti commesso in (OMISSIS). La Corte territoriale non si è espressa sul punto non prendendo in

considerazione la doglianza del Pubblico Ministero, con una vera e propria mancanza grafica di un qualsiasi motivazione.

Sulla posizione di K.A. il Procuratore Generale ricorrente deduce mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte aveva confermato l'assoluzione dell'imputato per tutti i delitti di sfruttamento della prostituzione rubricati ai capi 10), 14), 18), 28), 34) e 38) dell'imputazione, senza considerare quanto dedotto nell'appello del Pubblico Ministero contro le relative disposizioni della sentenza di primo grado.

Il ricorso è fondato: la Corte territoriale ha ommesso del tutto di dedicare attenzione ad una tale impugnazione, di riferirne l'esistenza e di valutarne la fondatezza, con la necessità di una rinnovazione sul punto del giudizio di secondo grado, del tutto ommesso.

Uguale omissione da parte della Corte d'Appello sull'impugnazione del Pubblico Ministero relativa alle posizioni di SH.De. e Z.S. con riguardo all'assoluzione dal delitto di tentato omicidio (capo 44); la Corte non ha affrontato in alcun modo il problema di quelle impugnazioni per valutarne addirittura ammissibilità e fondatezza.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Nei confronti del non ricorrente VO.Se. il Procuratore Generale deduce mancanza di motivazione della sentenza della Corte d'Appello, oltre che in relazione alla già esaminata e decisa diversa qualificazione del delitto associativo per cui era stato dichiarato colpevole, anche con riguardo alla parte in cui ne aveva confermato l'assoluzione per il reato di violenta induzione all'interruzione della gravidanza della VU. (capo 8) senza considerare quanto dedotto nell'appello del Pubblico Ministero contro le relative disposizioni della sentenza di primo grado.

Osserva la Corte che la sentenza della Corte di merito è priva di ogni indicazione sulla posizione di VO.Se., a parte l'indicazione in dispositivo relativa ad un'inammissibilità per rinuncia al gravame di cui non v'è traccia in altri passi della motivazione della sentenza.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Ricorre inoltre il Procuratore Generale in merito alla conferma di assoluzione dei seguenti imputati totalmente assolti in primo grado.

BA.Sh.: sostiene il Procuratore Generale che la Corte aveva totalmente ommesso di motivare in ordine al rigetto dell'appello del Pubblico Ministero con riferimento alle assoluzioni del BA. dai reati di cui ai capi 12 (violenza sessuale), 15 (in tema di stupefacenti), 17 (induzione all'aborto) e 50.

Il collegio ritiene che il motivo di ricorso sia fondato per la totale mancanza di motivazione della sentenza della Corte territoriale relativa alle imputazioni sopra citate.

Nell'esaminare al posizione del BA. la Corte aveva affrontato la sola questione relativa all'assoluzione dal delitto di sfruttamento di cui al capo 14, limitandosi ad affermare l'esistenza di dichiarazioni della VU., ma sostenendo che i riscontri consistenti del possesso di numeri telefonici dei coimputati e la disponibilità di un appartamento erano di interpretazione non univoca.

Dopo affermazioni del genere la Corte di merito non chiarisce i motivi per i quali elementi di quel genere avessero, nel contesto specifico, un carattere di non univocità. Peraltro lo scarso controllo

dei dati di fatto emergenti dal procedimento è dimostrato dall'erronea indicazione dell'appartamento a disposizione del prevenuto come situato in (OMISSIS) invece che (OMISSIS).

BR.Ar.: anche nel caso dell'assoluzione del BR. dai delitti di cui ai capi 17 (induzione all'aborto) e 50, la Corte territoriale aveva del tutto omesso di prendere in esame l'impugnazione del Pubblico Ministero in proposito, con totale mancanza di motivazione sul punto.

La Corte aveva peraltro motivato unicamente in ordine alla conferma dell'assoluzione di BR. dal delitto di sfruttamento della prostituzione in (OMISSIS), rubricato al capo 14), affermando peraltro "si conferma l'assoluzione dal reato n. 14: è stato assolto dal concorso nell'omicidio di Gi.Do., la sua frequentazione del Bar (OMISSIS) la sera dell'omicidio non cambia", con motivazione che il collegio, in accoglimento del ricorso, ritiene di fatto inesistente, perchè del tutto priva di un riferimento concreto alla specifica natura dell'accusa.

D.G.: deduce il Procuratore Generale che nei confronti del prevenuto era stato proposto appello riguardo all'assoluzione dal delitto associativo, con ampia esposizione dei motivi che avrebbero dovuto portare al riconoscimento di una sua partecipazione alla consorceria criminale.

A fronte di una tale impugnazione la Corte aveva motivato la conferma dell'assoluzione con le parole "si conferma l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., per le ragioni esposte all'inizio della Sezione n. 5" con ciò riferendosi solo ai motivi per i quali non era stato ritenuto il carattere mafioso della associazione, ma non alle ragioni per cui D. non era stato ritenuto appartenente alla stessa, neppure con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 416 c.p., per la quale sono stati condannati numerosi altri imputati.

Il ricorso del Pubblico Ministero appare del tutto fondato al collegio per la totale carenza di motivazione sulle doglianze dell'appellante riferite alla partecipazione personale del prevenuto alla consorceria criminale.

G.I.: deduce il Procuratore Generale che era stato proposto appello dal Pubblico Ministero per l'assoluzione del prevenuto dai delitti di sfruttamento della prostituzione in (OMISSIS), di cui al capo 20), e di associazione per delinquere contestata al capo 50), impugnazione rigettata con argomentazioni generiche, che non esaminavano i motivi di impugnazione. Osserva il collegio che il ricorso del Procuratore Generale - ammissibile perchè non richiede a questa Corte una rivalutazione degli elementi di fatto, ma ha per unico oggetto la congruità della motivazione della sentenza impugnata - è fondato perchè il Pubblico Ministero appellante aveva riproposto alla Corte di merito una rivisitazione degli elementi (controlli e frequentazioni, testimonianza) che erano stati valutati dal Tribunale come insufficienti per un'affermazione di responsabilità di G., sia per il delitto di sfruttamento della prostituzione che per la partecipazione all'organizzazione criminale, rivisitazione alla quale la Corte si è del tutto sottratta, confermando la pronuncia assolutoria con la frase le affermazioni di VU.Mi. sono riscontrate esclusivamente con riferimento olfatto che l'imputato abitava a casa di P.A. risultando per il resto sostanzialmente contraddetta dalle emergenze processuali, che non sottopongono a valutazione alcuna le argomentazioni dell'appellante.

H.N.: deduce il ricorrente Procuratore Generale che la Corte territoriale si è riferita nella sua motivazione all'ipotesi di sfruttamento della prostituzione di cui al capo 38), in relazione al quale non era stato proposto appello, mentre non aveva affrontato l'impugnazione relativa all'assoluzione per il capo 50), anche secondo la qualificazione in associazione per delinquere semplice, per cui sono stati condannati numerosi altri imputati.

Il ricorso è fondato. La stringata motivazione della Corte d'Appello si riferisce al solo capo 38), senza alcun accenno al capo 50) neppure per estendere a tale addebito le poche considerazioni svolte rispetto all'imputazione non oggetto di impugnazione.

K.A.: analoga situazione si è verificata per la posizione del K.. Deduce il ricorrente Procuratore Generale che la Corte territoriale si è riferita nella sua motivazione all'ipotesi di sfruttamento della prostituzione di cui al capo 38), in relazione al quale non era stato proposto appello, mentre non aveva affrontato l'impugnazione relativa all'assoluzione per il capo 50), anche secondo la qualificazione in associazione per delinquere semplice, per cui sono stati condannati numerosi altri imputati.

Anche nel caso del K. il ricorso è fondato. La stringata motivazione della Corte d'Appello si riferisce al solo capo 38), senza alcun accenno al capo 50) neppure per estendere a tale addebito le poche considerazioni svolte rispetto all'imputazione non oggetto di impugnazione.

La situazione si ripropone per la posizione di S.I..

Deduce il ricorrente Procuratore Generale che la Corte territoriale si è riferita nella sua motivazione all'ipotesi di sfruttamento della prostituzione di cui al capo 36), in relazione al quale non era stato proposto appello, mentre non aveva affrontato l'impugnazione relativa all'assoluzione per il capo 50), anche secondo la qualificazione in associazione per delinquere semplice, per cui sono stati condannati numerosi altri imputati.

Anche nel caso del S. il ricorso è fondato. La stringata motivazione della Corte d'Appello si riferisce al solo capo 36), peraltro con un generico riferimento ai limiti della deposizione VU. ed ai criteri generali utilizzati dal primo giudice per la valutazione delle chiamate di correo, senza alcun accenno al capo 50), neppure per estendere a tale addebito le poche considerazioni svolte rispetto all'imputazione non oggetto di impugnazione.

H.S.: deduce il Procuratore Generale ricorrente che, avendo il Pubblico Ministero proposto appello per la riforma della sentenza che l'aveva assolto dal delitto di sfruttamento della prostituzione di cui al capo 10) e dal delitto associativo sub 50), la Corte territoriale avrebbe omesso del tutto la motivazione in relazione al delitto associativo, mentre con riferimento al capo 10) s'era limitata ad un'affermazione apodittica che non costituiva risposta alle doglianze avanzate nell'atto di appello.

Il ricorso è fondato in quanto nessuna motivazione si rinviene nella sentenza con riferimento agli elementi che escluderebbero la partecipazione del prevenuto all'associazione contestata, mentre, a fronte delle diffuse argomentazioni dell'atto di appello circa la valutazione delle emergenze processuali che, nell'ipotesi accreditata dal Pubblico Ministero, avrebbero dovuto dimostrare la responsabilità per il delitto di sfruttamento che si sarebbe verificato in (OMISSIS), manca del tutto una risposta, posto che tale non può essere considerata la generica espressione: Si concorda con la valutazione di genericità incostanza ed illogicità delle dichiarazioni di VU.Mi. circa il proprio sfruttamento a (OMISSIS), quando l'appellante aveva indicato una serie di riscontri che il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare non foss'altro che per rilevarne, eventualmente, l'inconsistenza.

I.G.: anche nel caso di I. il ricorrente Procuratore Generale rileva che sull'appello del Pubblico Ministero relativamente all'assoluzione dal delitto di sfruttamento di prostituzione di cui al capo 20) e dal delitto associativo di cui al capo 50), era del tutto mancata ogni motivazione in relazione al delitto associativo, mentre con riferimento al capo 20) la Corte s'era limitata ad un'affermazione apodittica che non costituiva risposta alle doglianze avanzate nell'atto di appello, riferite in particolar modo all'esistenza in concreto dei controlli di p.g. non considerati dai giudici del merito.

Osserva la Corte che, accertata la totale insussistenza nella sentenza impugnata di una motivazione qualsiasi circa la conferma dell'assoluzione del prevenuto per il delitto associativo, anche l'affermazione circa la mancanza di riscontri univoci alle accuse della VU. sullo sfruttamento di prostituzione a (OMISSIS) rubricato sub 20) appare del tutto generica e non costituisce risposta alle doglianze dell'atto d'impugnazione in cui l'appellante contrapponeva alle singole affermazioni della prima sentenza le osservazioni collegate alle emergenze processuali che avrebbero dovuto dimostrare l'erroneità della prima decisione.

E' anche in questo caso mancata da parte della Corte territoriale la considerazione delle concrete doglianze con cui si doveva confrontare per garantire l'effettività del diritto di impugnazione di tutte le parti.

K.S.: rileva, fondatamente, il Procuratore Generale che anche nel caso del K. non vi è nella motivazione della sentenza di appello alcun riferimento all'impugnazione del Pubblico Ministero in ordine alla sua partecipazione al delitto associativo sub 50), negata dal primo giudice e che aveva formato oggetto di impugnazione.

Il ricorso va quindi accolto sul punto, mentre già si è rilevata l'inammissibilità del ricorso in relazione al delitto di cui al capo 34).

Q.E.: rileva, fondatamente, il Procuratore Generale che anche nel caso del Q. vi non è nella motivazione della sentenza di appello alcun riferimento all'impugnazione del Pubblico Ministero in ordine alla sua partecipazione al delitto associativo sub 50), negata dal primo giudice e che aveva formato oggetto di impugnazione.

Il ricorso va quindi accolto sul punto, mentre già si è rilevata l'inammissibilità del ricorso in relazione al delitto di cui al capo 20).

M.P.; ricorre il Procuratore Generale deducendo l'inesistenza della motivazione relativa all'impugnazione della prima sentenza in punto di assoluzione dal delitto associativo. Osserva la Corte che la stringata motivazione della sentenza impugnata si riferisce ad altra imputazione (sfruttamento di prostitute a (OMISSIS) di cui al capo 14), ma non fa alcun accenno al delitto associativo. Si impone quindi annullamento anche sul punto.

NR.YI.: deduce il Procuratore Generale che la motivazione della Corte, che viene riferita solo allo sfruttamento della prostituzione rubricato ai capi 20) e 38), è inesistente sull'appello del PM, che aveva impugnato esclusivamente l'assoluzione per l'associazione sub 50).

Il ricorso è fondato. La Corte territoriale riserva la sua stringatissima motivazione a due ipotesi criminose in relazione alle quali il Pubblico Ministero non aveva proposto appello omettendo del tutto la motivazione riferita alla partecipazione del prevenuto al delitto associativo.

P.F.: anche nel caso del P. il ricorrente Procuratore Generale rileva che sull'appello del Pubblico Ministero relativamente all'assoluzione dal delitto di sfruttamento di prostituzione di cui al capo 20) e dal delitto associativo di cui al capo 50), era del tutto mancata ogni motivazione quanto al delitto associativo, mentre con riferimento al capo 20) la Corte s'era limitata ad un'affermazione apodittica, sulla natura dei controlli su strada che avevano riguardato il predetto, che non costituiva risposta alle doglianze avanzate nell'atto di appello, in cui alle affermazioni della sentenza del Tribunale sulla base delle quali era stata giustificata l'assoluzione, erano stati opposti elementi di vario tipo

provenienti da diverse fonti fra cui intercettazioni telefoniche, in relazione ai quali ed al loro valore di confutazione delle tesi del primo giudice la Corte d'Appello non si era espressa minimamente.

Osserva la Corte che, accertata la totale insussistenza nella sentenza impugnata di una motivazione qualsiasi circa la conferma dell'assoluzione del prevenuto per il delitto associativo, anche l'affermazione circa la sostanziale mancanza di validi riscontri alle accuse sullo sfruttamento di prostituzione a (OMISSIS) rubricato sub 20) appare del tutto generica e non costituisce risposta alle doglianze dell'atto d'impugnazione in cui l'appellante contrapponeva alle singole affermazioni della prima sentenza le osservazioni collegate alle emergenze processuali che avrebbero dovuto dimostrare l'erroneità della prima decisione.

E' anche in questo caso mancata da parte della Corte territoriale la considerazione delle concrete doglianze con cui si doveva confrontare per garantire l'effettività del diritto di impugnazione di tutte le parti. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

P.R.: nel caso della P., indicata come la cassiera dell'associazione, il ricorrente Procuratore Generale rileva che sull'appello del Pubblico Ministero relativamente all'assoluzione dal delitto di sfruttamento di prostituzione di cui al capo 20) e dal delitto associativo di cui al capo 50), era del tutto mancata ogni motivazione quanto al delitto associativo, mentre con riferimento al capo 20) la Corte s'era limitata ad un'affermazione generica, sul fatto che nessuna delle donne con passato di prostituzione nella zona di (OMISSIS) aveva confermato di averle mai consegnati i proventi dell'attività, che non costituiva risposta alle articolate doglianze avanzate nell'appello, in cui alle affermazioni della sentenza del Tribunale sulla base delle quali era stata giustificata l'assoluzione, erano stati opposti elementi di vario tipo provenienti da diverse fonti fra cui intercettazioni telefoniche, in relazione ai quali ed al loro valore di confutazione delle tesi del primo giudice la Corte d'Appello non si era espressa minimamente.

Vale anche per la posizione della P. l'osservazione che, accertata la totale insussistenza nella sentenza impugnata di una motivazione qualsiasi circa la conferma dell'assoluzione del prevenuto per il delitto associativo, anche la sintetica motivazione della Corte sull'assoluzione per il delitto di sfruttamento relativa al capo 20) non si pone quale risposta alle precise doglianze dell'appellante e non soddisfa a quel minimo di correlazione con l'argomentazione della parte, che deve connotare una sentenza emessa in grado di impugnazione. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Infine anche per SH.II. si ripropone la doglianza del ricorrente Procuratore Generale circa l'omissione di motivazione sull'appello concernente il delitto associativo di cui al capo 50) avendo affrontato la Corte territoriale la sola impugnazione relativa all'imputazione di cui al capo 20), respinta sulla considerazione che i controlli su strada del prevenuto non erano significativi come riscontri.

Deduce il ricorrente che nell'appello del Pubblico Ministero le censure alla motivazione della prima sentenza erano state articolate ed avevano contraddetto i diversi passaggi significativi della motivazione del Tribunale alla pronuncia assolutoria.

Anche nel caso, ad avviso del collegio è mancata da parte della Corte di merito un adeguato esame e, se ritenuta, un'adeguata confutazione delle tesi dell'appellante. Si tratta di mancanza che come per tutti i casi appena esaminati impone l'annullamento della sentenza e la rinnovazione del giudizio di appello a cura del giudice del rinvio.

La sentenza della Corte territoriale deve essere quindi annullata nei limiti e nei termini di cui al dispositivo ed il procedimento rinviato per nuovo giudizio di appello ad altra sezione della Corte

d'Appello di Genova, che esaminerà tutte le posizioni sopra evidenziate tenendo conto degli aspetti di natura processuale già affrontati e decisi da questa Corte Suprema in tema di competenza, di nullità ed inutilizzabilità ed affrontando le altre questioni dedotte nei ricorsi che si devono ritenere assorbite nella integrale rivalutazione del merito, quali quelle relative all'omessa motivazione su alcune questioni sollevate dalle difese ed affrontate con l'ordinanza in data 9.10.2006, con la quale la Corte territoriale aveva respinto non giudicandole assolutamente indispensabili per il decidere alcune istanze istruttorie ed impugnazioni contro ordinanze istruttorie del Tribunale, senza poi alcun ulteriore accenno in sentenza, in relazione:

- all'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di VU.Ib.;
- all'effettuazione di perizia psichiatrica su VU.Mi.;
- alla revoca da parte del Tribunale dell'ammissione della teste H.F. (indicata dal PM, e, poi, oggetto di rinuncia da parte del medesimo senza consenso delle difese);
- alla mancata acquisizione della denuncia di VU.Mi. datata 9.05.2000;
- alla mancata ammissione quale teste di riferimento, indicato dal Dott. PA.Ad., della Dott.sa GE.Ma., che aveva eseguito il test di Rorschac su VU.Mi.;
- alla mancata audizione, per asserita impossibilità di citazione, di TA.Ta. che, dopo essere stata ascoltata quale teste della pubblica accusa, non era comparsa all'udienza fissata per l'audizione da parte delle difese che l'avevano indicata nella loro lista testimoniale. Agevolmente reperita dalla P.G. pur risiedendo in Russia era stata accompagnata in udienza, ma così non era avvenuto all'udienza dibattimentale fissata per l'esame richiesto dai difensori;
- alla mancata audizione in primo grado dei testi D.A. G. ed VU.Ib..
- la nullità dell'ordinanza del Tribunale che aveva ritenuto che l'Agente AS. potesse essere nominato consulente tecnico del PM, su richiesta dello stesso;
- la pretesa nullità dell'ordinanza del 31.05.2004 sull'ammissione delle prove, con particolare riferimento a testi indicati dal P.M. per la genericità delle circostanze o l'estraneità al thema decidendum;
- la nullità dell'ordinanza del 28.06.2004 nella parte in cui il Tribunale di Chiavari non aveva ritenuto di sospendere l'esame di PA.Al. e di invitarlo a nominare un difensore, con i conseguenti avvisi di cui all'art. 63 c.p.p., rendendone, così, inutilizzabile l'esame testimoniale, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 2;
- l'omessa motivazione e violazione di norme processuali dell'ordinanza con cui la Corte d'Appello aveva accolto la richiesta del Pubblico Ministero di acquisire agli atti le dichiarazioni a di I.M., imputata nel processo, senza motivare nè l'acquisizione nè, soprattutto, la ritenuta loro utilizzabilità nei confronti di tutti gli imputati, dopo che il Tribunale le aveva acquisite ritenendole utilizzabili solo nei confronti dell'imputata.
- l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento alla testimonianza dell'Assistente GO.Fl. sul contenuto delle cd. "schede individuali" concernenti i dati appresi in seguito alla consultazione del C.E.D. del Ministero dell'Interno, in quanto quei dati sarebbero inutilizzabili di per sè ed inutilizzabile sarebbe anche la testimonianza ad essi relativa,

laddove non preceduta dall'indicazione delle fonti originarie specifiche previste dalla L. n. 121 del 1981, art. 7, da cui sarebbero state tratte le informazioni poi inserite nel Centro Elaborazione Dati, come previsto dalla L. n. 121 del 1981, art. 10, comma 2.

- la pretesa inutilizzabilità della testimonianza MA. considerato il suo asserito contenuto di valutazione;

- l'inattendibilità della teste SU.An.;

nonchè disponendo ogni altra indagine nei limiti dei poteri del giudice di rinvio.

Restano assorbiti infine tutti i motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio svolti da ciascuno degli imputati.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale in ordine alla qualificazione del reato di cui all'art. 416 c.p. in quello di cui all'art. 416 bis c.p., nonchè nei confronti di D.R. con riferimento al capo 44, di K.S., con riferimento al capo 34, di Q.E. con riferimento al capo 20.

In accoglimento del ricorso del Procuratore generale annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di:

- 1. A.H. con riferimento ai capi 2, 10, 17, 18, 34;
- 2. AL.Da. con riferimento ai capi 34, 28;
- 3. DE.Al. con riferimento al capo 41;
- 4. K.A. con riferimento ai capi 10, 14, 18, 28, 34 e 38;
- 5. SH.De. con riferimento al capo 44;
- 6. VO.Se. con riferimento al capo 8;
- 7. Z.S. con riferimento al capo 44;
- 8. BA.Sh. con riferimento ai capi 12, 14, 15, 17 e 50, come qualificato dal Tribunale;
- 9. BR.Ar. con riferimento ai capi 14, 17 e 50, come qualificato dal Tribunale;
- 10. D.G. con riferimento al capo 50, come qualificato dal Tribunale;
- 11. G.I. con riferimento ai capi 20 e 50, come qualificato dal Tribunale;
- 12. H.N. con riferimento al capo 50), come qualificato dal Tribunale;
- 13. H.S. con riferimento ai capi 10 e 50, come qualificato dal Tribunale;
- 14. I.G. con riferimento ai capi 20 e 50, come qualificato dal Tribunale;

- 15. K.A. con riferimento al capo 50, come qualificato dal Tribunale;
- 16. K.S. con riferimento al capo 50, come qualificato dal Tribunale;
- 17. M.P. con riferimento al capo 50, come qualificato dal Tribunale;
- 18. NR.YI. capo 50, come qualificato dal Tribunale;
- 19. P.F. con riferimento ai capi 20, 50, come qualificato dal Tribunale;
- 20. P.R. con riferimento ai capi 20, 50, come qualificato dal Tribunale;
- 21. Q.E. con riferimento al capo 50, come qualificato dal Tribunale;
- 22. S.I. con riferimento al capo 50, come qualificato dal Tribunale;
- 23. SH.II. con riferimento ai capi 20, 50, come qualificato dal Tribunale.

In accoglimento dei ricorsi degli imputati:

- annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di 1.

A.H. e 2. K.A. relativamente al capo 32 perchè assorbito nel capo 37;

- annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di 1.

A.H., 2. AL.Da., 3. A.F., 4. AS. A., 5. B.M., 6. BA.Fl., 7. B. J.M., 8. BL.Ri., 9. CY.Bl., 10. D. I., 11. DE.Al., 12. D.R., 13. D.T., 14. DY.Ka., 15. K.A., 16. K.D., 17.

K.I., 18. KO.In., 19. L.M., 20.

N.S., 21. SH.Ba., 22. SH.De., 23.

S.L., 24. V.R., 25. Z.S., 26. ZY. V., in relazione a tutti i restanti capi.

Rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008